

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001

Il presente Modello di Organizzazione e gestione ex D.lgs. 231/2001 è approvato dall'Amministratore Unico in data 21 Dicembre 2016 e la presente modifica (Revisione n. 6) è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 05/09/2025.



Data 05.09.2025 – Rev. 06

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

INDICE

PARTE GENERALE.....	7
1. LA RESPONSABILITÀ PENALE D'IMPRESA	8
1.1 Natura giuridica della responsabilità	8
1.2 Principi essenziali della responsabilità	9
1.3 Definizioni	12
1.4 Novità legislative e giurisprudenziali in ambito di responsabilità ex d.lgs. 231/01	14
1.4.1 Il reato di autoriciclaggio.....	14
1.4.2 La modifica della fattispecie delle false comunicazioni sociali	15
1.4.3 L'introduzione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	17
1.4.4 Le modifiche della corruzione tra privati e l'introduzione del reato di istigazione alla corruzione tra privati ...	18
1.4.5 La disciplina dei reati tributari e la loro introduzione nel d.lgs. 231/01	21
1.4.6 D.Lgs. 75/2020 – attuazione della direttiva PIF	27
1.4.7 La disciplina dei delitti in materia di strumenti di pagamenti diversi dai contanti	29
1.4.8 D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 sul c.d. "Whistleblowing" e le conseguenze sul Modello 231	31
1.4.9 Legge n. 137 del 9 ottobre 2023 di conversione del c.d. Decreto Giustizia	35
1.4.10 D.l. 19/2024: modifica del reato di trasferimento fraudolento di valori	37
1.4.11 Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici.....	38
1.4.12 Il D. L. 92/2024, recante "Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia"	42
1.4.13 La L. 114/2024 recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare" e l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio	44
1.4.14 il d. lgs. 141/2024 e la riforma doganale.....	45
1.4.15 La L. 143/2024 e un nuovo obbligo di segnalazione per alcuni soggetti determinati	46
1.4.16 IL D. L. 145/2024: nuovo decreto immigrazione e digitalizzazione	46
1.4.17 La L. 166/2024 e l'ampliamento dei reati in materia di diritto d'autore	48
1.4.18 DECRETO SICUREZZA 2025	48
1.4.19 Reati contro gli animali	49
2. DATI DELLA SOCIETÀ.....	50
2.1 Dati identificativi della Società e sedi	50
2.2 Forma giuridica	50
3. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ	50
3.1 Oggetto sociale come da Statuto	50
3.2 Attività di fatto esercitata dalla Società	51
3.3 Definizioni rilevanti	51
4. ORGANIZZAZIONE SOCIETARIA	52
4.1 Organo Amministrativo	52
4.2 Rappresentanza della Società	52
4.3 Organi delegati e procuratori speciali	53
4.4 Organi sociali di controllo	58
4.5 Organigramma organizzazione societaria	59
4.6 Rapporti con società terze	59
5. STRUTTURA AZIENDALE	60
5.1 Personale occupato nella Società	60
5.2 Organigramma organizzazione aziendale	60
6. STORIA DELL'IMPRESA	69

6.1 La storia.....	69
6.2 Politica strategica d’impresa e Modello 231 integrato	70
6.3 Politica strategica in tema di tutela dei lavoratori	71
7. FONTI NORMATIVE	72
7.1 Le fonti internazionali in materia di responsabilità penale d’impresa.....	72
7.2 Le fonti nazionali in materia di responsabilità penale d’impresa	72
PARTE SPECIALE	76
8. ANALISI DEI PROCESSI DECISIONALI, METODOLOGIA E FASI OPERATIVE	77
8.1 Metodologia seguita per l’analisi dei comportamenti a rischio reato presupposto	77
8.2 Fasi operative.....	78
9. METODOLOGIA SEGUITA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI REATO PRESUPPOSTO	80
10. PROCESSO DI ASSUNZIONE E DI ATTUAZIONE DELLE DECISIONI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE	83
10.1 Processo di assunzione e di attuazione delle decisioni di ordinaria amministrazione	83
11. PROCESSO DI ASSUNZIONE E DI ATTUAZIONE DELLE DECISIONI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE	89
11.1 Processo di assunzione e di attuazione delle decisioni di straordinaria amministrazione	89
12. PROCESSO DECISIONALE RELATIVO ALLE MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	90
12.1 Processo decisionale relativo alle modalità di gestione risorse finanziarie	90
12.2 Analisi e valutazione dei rischi	93
13. PROCESSO DECISIONALE RELATIVO ALLA GESTIONE DEI FONDI PUBBLICI	106
A) Processo decisionale.....	107
B) Valutazione del rischio.....	107
14. PROCESSO DECISIONALE RELATIVO AL FINANZIAMENTO DA ISTITUTI DI CREDITO	114
A) Processo decisionale.....	114
B) Valutazione del rischio.....	114
15. PROCESSO DECISIONALE RELATIVO AL FINANZIAMENTO DA PARTE DEI SOCI	116
A) Processo decisionale.....	116
B) Valutazione del rischio.....	116
16. PROCESSO DECISIONALE RELATIVO ALLA REMUNERAZIONE DEL PERSONALE	122
A) Processo decisionale.....	122
B) Valutazione del rischio.....	123
17. PROCESSO DECISIONALE RELATIVO ALLE SPESE DI TRASFERTA	125
A) Processo decisionale.....	125
B) Valutazione del rischio	125
18. PROCESSO DECISIONALE RELATIVO ALLA GESTIONE DI SPONSORIZZAZIONI E OMAGGI	126
A) Processo decisionale.....	126
B) Valutazione del rischio	127
19. PROCESSO DECISIONALE RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI FISCALI	129
A) Processo decisionale.....	129
B) Valutazione del rischio	130

20. PROCESSO DECISIONALE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO.....	133
A) Processo decisionale.....	133
B) Valutazione del rischio	133
21. PROCESSO DECISIONALE RELATIVO ALLA RIPARTIZIONE DEGLI UTILI.....	135
A) Processo decisionale.....	135
B) Valutazione del rischio	136
22. PROCESSO DECISIONALE RELATIVO ALLA GESTIONE DELLE COLLABORAZIONI ESTERNE	137
A) Processo decisionale.....	137
B) Analisi e valutazione dei rischi	138
23. PROCESSO DECISIONALE RELATIVO ALLA GESTIONE DEL PERSONALE	141
A) Processo decisionale.....	141
B) Analisi e valutazione dei rischi	144
24. PROCESSO DECISIONALE RELATIVO ALLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO.....	150
A) Processo decisionale.....	150
B) Analisi e valutazione dei rischi	150
25. PROCESSO DECISIONALE RELATIVO ALLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO	151
A) Processo decisionale.....	151
B) Valutazione del rischio	152
26. PROCESSO DECISIONALE RELATIVO AI DIRITTI DI PRIVATIVA INDUSTRIALE	154
A) Processo decisionale.....	154
B) Analisi e valutazione dei rischi.....	155
27. PROCESSO DECISIONALE RELATIVO ALLA GESTIONE DEL MAGAZZINO	157
A) Processo decisionale.....	157
B) Analisi e valutazione dei rischi	158
28. PROCESSO DECISIONALE RELATIVO ALLA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO E TUTELA AMBIENTALE	160
A) Processo decisionale.....	160
B) Analisi e valutazione dei rischi	166
29. PROCESSO DECISIONALE RELATIVO ALLA GESTIONE DELLE VENDITE	167
A) Processo decisionale.....	167
B) Analisi e valutazione dei rischi	173
30. PROCESSO DECISIONALE RELATIVO ALLA GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ	177
A) Processo decisionale.....	177
b)Analisi e valutazione dei rischi	178
31. PROCESSO DECISIONALE RELATIVO AGLI ACQUISTI	179
A) Processo decisionale.....	179
B) Analisi e valutazione del rischio	182
32. PROCESSO DECISIONALE RELATIVO ALLE ATTIVITÀ DI AUDIT	190
A) Processo decisionale relativo alle attività di audit	190
B) Analisi e valutazione del rischio	192
SISTEMA DISCIPLINARE.....	194

33. IL SISTEMA DISCIPLINARE	195
33.1 Principi generali	195
33.2 Rapporti con i lavoratori dipendenti	198
33.3 Rapporti con il Consiglio di Amministrazione e relative sanzioni	198
33.4 Sanzioni nei confronti dei parasubordinati	199
33.5 Sanzioni nei confronti di terzi con cui la Società instauri rapporti	200

INFORMAZIONE E FORMAZIONE 202

34. SISTEMA DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE	203
34.1 L'informazione sull'adozione del modello	203
34.2 Messa a disposizione del Modello	203
34.3 Incontri informativi	203
34.4 Informazione ai soggetti di vertice	204
34.5 Informazione ai lavoratori e ai terzi	204
34.6 Organizzazione della formazione	204
34.7 Incontri formativi	204
34.8 Registri della formazione e conservazione della documentazione	206

ORGANISMO DI VIGILANZA 207

35. ORGANISMO DI VIGILANZA	208
35.1 costituzione e composizione	208
35.2 Cause di ineleggibilità	208
35.3 Caratteristiche dell'o.d.v.	209
35.4 Requisiti dei membri dell'o.d.v.	209
35.5 o.d.v. individuato da parte del Consiglio di Amministrazione	210
35.6 Autonomia e indipendenza dell'o.d.v., risorse e compensi	210
35.7 regolamento interno	210
35.8 compiti e poteri dell'o.d.v.	210
35.9 modalità e svolgimento dei compiti dell'o.d.v.	212
35.10 Revoca e cessazione dell'incarico	213
35.11 responsabilità dell'o.d.v. e risarcimento danni	213

FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI 214

36. FLUSSI INFORMATIVI	215
36.1 Premessa	215
36.2 Protocollo per i flussi informativi verso l'o.d.v.	215
La Società ha adottato il protocollo specifico PO_28.1 relativo alla gestione dei flussi informativi verso l'OdV. Di seguito, uno schema riepilogativo:	215
37. SEGNALAZIONI	218
37.1 I canali per le segnalazioni di condotte illecite rilevati ai sensi del D.lgs. 231/2001	218

PARTE GENERALE

1. La responsabilità penale d'impresa

1.1 NATURA GIURIDICA DELLA RESPONSABILITÀ

Il legislatore italiano ha dato risposta all'esigenza sorta in ambito internazionale e comunitario di prevedere un sistema punitivo a carico delle persone giuridiche, scegliendo di creare un nuovo genere di responsabilità che, pur presentando i tratti essenziali del sistema penale in un *abitus* amministrativo, ha delineato un *tertium genus* di responsabilità che trova applicazione sia per Enti forniti di personalità giuridica che per Società ed associazioni anche prive di personalità giuridica.

L'Italia è rimasta così ancorata al classico principio costituzionale dell'art. 27 che sancisce la responsabilità penale soltanto della persona fisica.

Non ammettendo il nostro diritto positivo la responsabilità penale a carico delle persone giuridiche, per la vigenza del principio individualistico di origine romanistica "*Societas delinquere non potest*", il legislatore non ha affrontato la questione di una riforma della Costituzione, ritenendo di poter individuare possibili meccanismi sanzionatori parapenali da potere adottare ugualmente a carico diretto di Società ed entità giuridiche.

Il legislatore italiano con Legge n. 300 del 29/09/2000 all'art. 11 ha delegato il Governo a recepire nell'ordinamento giuridico i principi enunciati nei seguenti provvedimenti europei:

- Convenzione di Bruxelles del 26/07/1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- Convenzione di Bruxelles del 26/05/1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea sia degli Stati membri;
- Convenzione OCSE di Parigi del 17/12/1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, che prevede i paradigmi di responsabilità delle persone giuridiche da sanzionare.

In particolare, l'art. 11 contiene la delega al Governo della Repubblica

“ad emanare [...] un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle Società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale”.

Il contenuto di questa delega introduce nell'ordinamento giuridico italiano una novità assoluta e tale da costituire una rivoluzione copernicana del sistema delle responsabilità prevedendo, per la prima volta, una responsabilità che viene definita amministrativa e che colpisce entità giuridiche nella loro diversa strutturazione, specificando che tali entità non abbiano a svolgere funzioni di rilievo costituzionale.

Gli elementi caratterizzanti tale responsabilità, come espressamente indicati in seno alla Legge Delega, sono i seguenti:

- “la responsabilità nasce unicamente in relazione alla commissione di reati” previsti da normativa specifica (art. 11 lett. a, b, c, d);
- la responsabilità sorge solo per “reati commessi, a loro (dell'entità giuridica) vantaggio o nel loro interesse” (art. 11 lett. e);
- i soggetti che debbono commettere i reati presupposto, per determinare tale responsabilità, sono persone fisiche che svolgono funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione ovvero esercitano anche di fatto i poteri di gestione e di controllo (art. 11 lett. e);
- i reati possono altresì essere commessi da soggetti che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza delle persone fisiche sopra menzionate e la responsabilità dell'entità giuridica si concretizza quando la commissione del reato è stata resa possibile dalla “inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni” (art. 11 lett. e);

- esclusione della responsabilità delle entità giuridiche nei casi in cui l'autore del reato lo abbia commesso nell'esclusivo interesse proprio o di terzi (art. 11 lett. e).

Seguono, nella Legge Delega, puntuali indicazioni in relazione a natura e limiti delle sanzioni che dovranno essere previste in conseguenza dell'accertamento della responsabilità (art. 11 lett. f, g, h, i, l, m, n, o, p).

Una particolarità per il sistema giuridico italiano è introdotta dall'art. 11 lett. q), dove si dispone che il legislatore delegato dovrà prevedere che le sanzioni amministrative a carico degli Enti siano applicate dal giudice competente a conoscere del reato, e quindi dalla magistratura penale, e altresì che per il procedimento di accertamento della responsabilità amministrativa si applichino, in quanto compatibili le disposizioni del Codice di Procedura Penale.

La Legge Delega prevede la tipologia dei reati che fanno nascere la responsabilità amministrativa dell'Ente; tale catalogo si è ampliato negli anni attraverso l'inserimento, tra gli altri dei reati previsti agli artt. 589 e 590 c.p. commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e dei reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio.

Il D.lgs. 231/2001 confermando nel fondamento della responsabilità dell'Ente e nella disciplina sanzionatoria, come evidenzia la Relazione accompagnatoria, che *“il reato dovrà costituire anche espressione della politica aziendale o quantomeno derivare da una colpa di organizzazione”*, introduce tuttavia delle innovazioni rispetto alla previsione della Legge Delega.

Si legge nella Relazione:

“all'Ente viene in pratica richiesta l'adozione di Modelli comportamentali specificamente calibrati sul rischio – reato e cioè volti ad impedire, attraverso la fissazione di regole di condotta, la commissione di determinati reati”.

Viene pertanto previsto un sistema modulare di organizzazione, gestione e controllo delle attività con protocolli di prevenzione dal tentativo e dalla commissione di reati specificamente previsti dalla legge. Tale innovazione costituisce un “effetto premiale” che comporta l'esenzione da responsabilità dell'Ente, allorché venga “adottato il Modello” e lo stesso venga “efficacemente attuato” secondo la disciplina esplicitata nel decreto legislativo.

Ciò costituisce l'indiscutibile volontà del legislatore, diretta ad ottenere che le imprese applichino le regole di buona organizzazione interna, con previsione delle modalità di esercizio delle attività secondo norma, al fine di evitare che le modalità stesse di esercizio delle attività possano essere terreno di coltura di reati.

Il legislatore ha ritenuto che questo sia il miglior modo per emarginare i fenomeni di criminalità e di illegalità delle imprese e nelle imprese e per garantire che l'eventuale accadimento dei reati rimanga un fatto eccezionale e non facilmente ripetibile.


L'effetto preventivo, e ove possibile impeditivo, dei fatti reato è legato al *modello ante factum* cioè a un Modello che l'Ente abbia adottato ed attuato prima che il reato sia stato commesso o tentato. Tuttavia la volontà del legislatore di agevolare il più possibile il raggiungimento di un'organizzazione tramite i predetti Modelli si rinviene nella possibilità di realizzare *post factum*, cioè dopo la commissione del reato, Modelli che, in tal caso, permettano di ottenere comunque alcuni effetti premianti.

In conclusione la responsabilità amministrativa diretta ed autonoma dell'Ente è fondata sulla “colpa di organizzazione”, ma è previsto che possa essere esclusa se l'Organo Dirigente ha adottato ed efficacemente attuato “prima della commissione del fatto” Modelli di Organizzazione e di Gestione “idonei a prevenire” i reati specificamente previsti dalla legge come presupposto della responsabilità medesima.

1.2 PRINCIPI ESSENZIALI DELLA RESPONSABILITÀ

a) La responsabilità degli “Enti” per illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 1, co. 1)

Il D.lgs. 231/01 detta una disciplina “obbligatoria”, ponendo a carico di Società ed Enti un preciso “obbligo di legge”: quello di dotarsi di un'organizzazione e di presidi tesi a prevenire la commissione di reati presupposto

	
	Data 05.09.2025 – Rev. 06
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

specificamente indicati, nel proprio interesse o vantaggio, da parte di soggetti “apicali” o “sottoposti” che operano all’interno della Società o dell’Ente.

La commissione di tali reati da parte dei succitati soggetti, nell’interesse o a vantaggio dell’Ente, è infatti attribuita a sua responsabilità diretta per “colpa di organizzazione”, oltre che a responsabilità della persona fisica agente, e all’Ente si applicheranno pertanto le sanzioni previste dal D.lgs. 231/01.

Come le norme che dettano una disciplina sanzionatoria per chi realizzi una determinata condotta, commissiva od omissiva, contengono un preciso obbligo per la persona fisica di astenersi dal porre in essere tale condotta, analogamente la disciplina sanzionatoria di cui al D.lgs. 231/01 determina l’obbligo in capo alla Società o Ente di far sì che i soggetti operanti all’interno o all’esterno, si astengano dal porre in essere condotte costituenti reati presupposto nel suo interesse o vantaggio.

Il Legislatore italiano, considerando che l’entità giuridica agisce non direttamente ma per il tramite di persone fisiche, mediante il principio della cosiddetta “immedesimazione organica” e che, pertanto, non è pensabile che la Società od Ente possa in alcun modo “impedire” di fatto la commissione di reati da parte delle persone fisiche stesse, ha individuato un “comportamento” minimo sufficiente che se realizzato dalla Società od Ente determina la sua esenzione dalla responsabilità: l’adozione ed efficace attuazione di un Modello di Organizzazione e Gestione rispondente ai requisiti di cui agli artt. 6 e 7 D.lgs. 231/01 e 30 D.lgs. 81/08.

Si parla, dunque, comunemente di “onere” quanto all’adozione di tale Modello di Organizzazione e Gestione, nel senso che la mera assenza di tale Modello, al di fuori dei casi di commissione di un reato presupposto che presenti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal D.lgs. 231/01, non è un fatto di per sé perseguito o sanzionato.

Ciò non toglie che la disciplina del D.lgs. 231/01 detta comunque un “obbligo” in capo a Società ed Enti, ponendo a loro carico la responsabilità dell’inosservanza e prevedendo le relative gravi sanzioni.

b) Reati presupposto della responsabilità

Si tratta di reati espressamente elencati dal legislatore nella Sezione III “Responsabilità amministrativa da reato” del D.lgs. 231/01, dalla cui commissione o tentativo di commissione origina la responsabilità amministrativa dell’Ente.

c) Soggetti destinatari (art. 1 D.lgs. 231/01)

Le disposizioni si applicano a:

- Enti forniti di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale;
- Società e Associazioni anche prive di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Le disposizioni non si applicano a:

- Stato ed Enti pubblici territoriali;
- Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale;
- Altri Enti pubblici non economici.

d) Soggetti in posizione apicale (art. 5, co. 1, lett. a D.lgs. 231/01)

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’Ente.

Nel caso di reati societari ricompresi nell’art. 25ter D.lgs. 231/01:

- amministratori, direttori generali o liquidatori.

La realizzazione o il tentativo di realizzazione di un reato presupposto da parte di uno di tali soggetti, in presenza degli ulteriori presupposti di seguito individuati, determina la Responsabilità Amministrativa dell'Ente.

Sono da considerarsi “apicali” a titolo esemplificativo:

- l'Amministratore Unico
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- gli Amministratori Delegati;
- i Consiglieri di Amministrazione non delegati;
- gli Amministratori delle S.r.l. cui l'amministrazione è affidata congiuntamente o disgiuntamente;
- i membri del Consiglio di Gestione nel sistema dualistico;
- l'Amministratore di fatto e il cosiddetto “Amministratore occulto”.

e) Soggetti sottoposti all'altrui direzione (art. 5, co. 1, lett. b D.lgs. 231/01)

Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale.

La realizzazione o il tentativo di realizzazione di un reato presupposto da parte di uno di tali soggetti determina la Responsabilità Amministrativa dell'Ente, se è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza da parte dei “soggetti apicali” (v. *infra* definizioni).

f) Il requisito dell'interesse e del vantaggio (art. 5, co. 1 D.lgs. 231/01)

Presupposto oggettivo della responsabilità amministrativa.

L'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- “interesse” implica la finalizzazione di un reato all'acquisizione di una utilità per l'Ente, senza peraltro richiedere che questa venga effettivamente conseguita.

La valutazione della sussistenza dell'interesse dell'Ente deve essere fatta *ex ante*, quindi considerando la finalità che la persona fisica si è prefigurata nell'accingersi a commettere il reato e se abbia agito prospettandosi di far acquisire all'Ente un'utilità intesa come qualsiasi effetto positivo;

- “vantaggio” è la concreta acquisizione di un'utilità economica o altra utilità da parte dell'Ente come conseguenza del reato.

Il vantaggio richiede una valutazione *ex post*, ponendosi quindi in un momento successivo alla commissione del reato al fine di verificare se l'Ente ha in effetti tratto da questo un concreto effetto vantaggioso.

Per quanto concerne i reati colposi, primi tra tutti i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, introdotti tra i reati presupposto della Responsabilità Amministrativa per la prima volta dall'art. 9 L. 123/07, poi sostituito dall'art. 300 D.lgs. 81/08, i concetti di “interesse” e “vantaggio” sono stati oggetto di specifica interpretazione da parte della Magistratura.

Sussiste infatti un apparente contrasto tra i concetti stessi e gli effetti invece assolutamente negativi che notoriamente derivano all'Ente dal verificarsi di un infortunio grave o mortale.

È stato quindi precisato che “l'interesse” e il “vantaggio” non devono essere valutati quali effetto positivo prospettato, nel primo caso, o conseguenza realizzata, nel secondo, dell'evento morte o lesione, il che sarebbe evidentemente impossibile.

Interesse e vantaggio devono essere invece rapportati alla condotta commissiva od omissiva posta in essere in violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, condotta che ben può determinare un'utilità

per l'Ente, ad esempio in termini di risparmio di costi (cfr. ad es. Trib. Trani – Sez. Distaccata Molfetta, sentenza del 26.10.2009).

Sussistono pertanto tali requisiti laddove chi ha violato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro ha con ciò inteso portare un'utilità all'Ente, o ha di fatto con ciò determinato un effetto positivo, anche in termini di risparmio, benché dall'evento morte o lesioni poi verificatosi l'Ente abbia in realtà subito solo gravi conseguenze dannose.

g) Esenzione dalla responsabilità amministrativa (art. 5, co. 2, art. 6, co. 1 e art. 7 co. 1 e 2 D.Lgs. 231/01)

- L'Ente non risponde se le persone hanno agito nell'**interesse esclusivo proprio o di terzi** (art. 5 co. 2 D.Lgs. 231/01).
- L'Ente non risponde per i reati presupposto commessi da **soggetti in posizione apicale**, se prova che:
 1. l'Organo Dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto reato, Modelli di Organizzazione e di Gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 6 co. 1 lett. a D.Lgs. 231/01);
 2. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Negli Enti di piccole dimensioni tale compito può essere svolto direttamente dall'Organo Dirigente (art. 6 co. 1 lett. b e co. 4 D.Lgs. 231/01);
 3. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui al punto precedente (art. 6 co. 1 lett. d D.Lgs. 231/01);
 4. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli di Organizzazione e di Gestione (art. 6 co. 1 lett. c D.Lgs. 231/01). Da tale ultima previsione si ricava l'importante principio in base al quale non è chiesto alla Società di "impedire" ed "escludere in concreto" che siano realizzati reati presupposto, cosa di per sé impossibile, ma di creare un sistema di organizzazione tale che il reato possa essere commesso solo aggirando i presidi di prevenzione costituiti da procedure ed eludendo con l'inganno i sistemi di controllo predisposti.
- L'Ente non risponde per i reati presupposto commessi da **soggetti sottoposti** alla direzione o vigilanza degli apicali, se:
 1. la commissione del reato non è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (art. 7 co. 1 D.Lgs. 231/01);
 2. se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. In questa ipotesi è per norma "In ogni caso ... esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza" (art. 7 co. 2 D.Lgs. 231/01).

1.3 DEFINIZIONI

Modello Il Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/01 integrato con l'art. 30 D.Lgs. 81/08 della Società per la prevenzione della responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Organo Dirigente È l'Organo di amministrazione al quale spetta la gestione dell'Impresa e che compie le operazioni necessarie per la realizzazione dell'oggetto sociale (art. 2380 bis c.c.). È il Soggetto tenuto ad adottare ed efficacemente attuare il Modello (art. 6 co. 1 lett. a D.Lgs. 231/01) e ad apportare eventuali modifiche ed integrazioni per mantenerlo in continua tenuta di congruità con i rischi reato dell'Impresa.

Soggetti in posizione apicale (art. 5, co. 1, lett. a, D.lgs. 231/01): a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; b) persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente. Nel caso di reati societari ricompresi nell'art. 25ter D.lgs. 231/01: amministratori, direttori generali o liquidatori. Sono da considerarsi "apicali" a titolo esemplificativo:

- l'Amministratore Unico
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- gli Amministratori Delegati;
- i Consiglieri Delegati;
- i Consiglieri di Amministrazione non delegati;
- gli Amministratori delle S.r.l. cui l'amministrazione è affidata congiuntamente o disgiuntamente;
- i membri del Consiglio di Gestione nel sistema dualistico;
- l'Amministratore di fatto e il cosiddetto "Amministratore occulto".

Soggetti sottoposti all'altrui direzione (art. 5, co. 1, lett. b, D.lgs. 231/01) Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale. Rientrano in questa categoria, a titolo esemplificativo:


- lavoratori subordinati;
- lavoratori dipendenti di soggetti terzi che operano per l'Ente in base a rapporti di somministrazione o distacco;
- lavoratori con contratto di lavoro a progetto e occasionale;
- collaboratori esterni, quali agenti, concessionari alla vendita, franchising, rappresentanti, distributori, consulenti, esperti, lavoratori autonomi e professionisti;
- prestatori di attività in outsourcing, in base a contratto d'opera, appalto d'opera, appalto di servizi.

Attività sensibile Processo o attività all'interno del quale esiste un rischio di commissione di uno o più reati previsti dal D.lgs. 231/01.

Quote Il sistema sanzionatorio previsto dal D.lgs. 231/2001 è regolato dall'art. 11 che individua i criteri di determinazione dei due parametri, consistenti nel numero delle quote (da un minimo di 100 a un massimo di 1000) e nel valore delle stesse, attraverso i quali viene stabilito l'importo della sanzione pecuniaria da irrogare all'Ente. Il valore della singola quota può andare da un minimo di € 258 a un massimo di € 1549, determinato in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.

Organismo di vigilanza (O.d.V.) "Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo" al quale l'Ente ha affidato "il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento" (art. 6, co. 1, lett. b D.lgs. 231/01). Con riferimento alla prevenzione dei reati presupposto di cui agli artt. 589 e 590 co. 3 c.p. il modello organizzativo deve prevedere "un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate..." (art. 30, co. 4 D.lgs. 81/08).

Sistema sanzionatorio "Sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello" (art. 7, co. 4, lett. b D.lgs. 231/01). Con riferimento alla prevenzione dei reati presupposto di cui agli artt. 589 e 590 c.p. il modello deve prevedere "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello" (art. 30, co.3, D.lgs. 81/08).

	
	Data 05.09.2025 – Rev. 06
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

Codice Etico e di Comportamento Documento ove sono contenuti i principi e le linee di condotta adottate dall'Ente, allo scopo di esprimere dei principi di deontologia aziendale che l'Ente riconosce come proprie sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i soggetti apicali, dipendenti e collaboratori esterni.

1.4 NOVITÀ LEGISLATIVE E GIURISPRUDENZIALI IN AMBITO DI RESPONSABILITÀ EX D.LGS. 231/01

1.4.1 IL REATO DI AUTORICICLAGGIO

Il 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la Legge n. 186 del 15 dicembre 2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2014, che ha introdotto il reato di autoriciclaggio all'art. 648-ter.1 c.p., che testualmente prevede: *“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

La predetta Legge interviene, altresì, in materia di responsabilità amministrativa degli Enti prevedendo l'inserimento del nuovo reato tra quelli richiamati dall'art. 25-octies del D.lgs. 231/2001. Segnatamente, l'Ente sarà punito con una sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, aumentata da 400 a 1000 per le ipotesi in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale sia stabilita la pena della reclusione superiore, nel massimo, a cinque anni.

I limiti all'operatività di tale delitto e in particolare della riserva di legge in forza del quale *“fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale”*, sono stati precisati dalla giurisprudenza di legittimità con sentenza n. 30399/2018 riguardante il caso in cui il ricorrente sosteneva di non incorrere nel delitto in parola stante l'utilizzo dei denari- provenienti dal reato presupposto di bancarotta – per estinguere un finanziamento personale. La Cassazione, rigettando il ricorso, chiariva che il soggetto agente è solo chi ha commesso o concorso a commettere il delitto presupposto e che la condotta di cui al comma 4 dell'art. 648-ter 1 si caratterizza per la "destinazione" del denaro, da intendersi quale mero uso o godimento personale. L'agente, dunque, deve utilizzare direttamente il bene e non sottoporlo ad operazioni di riciclaggio per ostacolarne l'origine delittuosa.

Il Legislatore, continua la Corte, *"ha ritenuto di conservare per l'autoriciclatore una ristretta area di privilegio limitandola ai due tassativi casi di (...) mera utilizzazione e godimento personale dei beni provento dal delitto presupposto"*. Sarebbe dunque paradossale, conclude la pronuncia, consentire all'agente del reato presupposto di effettuare una tipica condotta di autoriciclaggio (come rendere non tracciabile i proventi del reato) e, al contempo, consentirgli di usufruire della clausola di non punibilità. Da ciò il principio di diritto enunciato

secondo cui "(...) l'agente può andare esente da responsabilità penale solo e soltanto se utilizzi o goda dei beni proventi del delitto presupposto in modo diretto e senza che compia su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa".

Inoltre, la Corte di Cassazione ha ravvisato la responsabilità amministrativa dell'ente per la commissione del reato di autoriciclaggio in una fattispecie in cui l'imprenditore non pagava i propri dipendenti. Nella pronuncia n. 25979/2018 la Corte di Cassazione ha confermato l'applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo finalizzato alla confisca a carico dei vertici di una Società per il reato di estorsione e autoriciclaggio. Il reato di estorsione sarebbe stato commesso dall'imprenditore costringendo una molteplicità di lavoratori dipendenti ad accettare retribuzioni inferiori a quelle risultanti dalle buste paga e a sopportare orari superiori a quelli contrattualmente stabiliti, mentre il reato di autoriciclaggio sarebbe stato commesso impiegando nell'attività imprenditoriale il denaro proveniente dal reato di estorsione, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delle somme.

Alla luce di quanto esposto emerge che, stante la struttura del delitto di autoriciclaggio, orientata a ostacolare la identificazione della provenienza delittuosa dei beni re-immessi nel circuito legale, è necessario ai fini della punibilità che tale condotta sia posta in essere in ambito societario nell'interesse o a vantaggio dell'ente, il quale dovrà destinare a sé stesso o a terzi il frutto del delitto non colposo commesso.

1.4.2 LA MODIFICA DELLA FATTISPECIE DELLE FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

La Legge n. 69 del 27 maggio 2015, entrata in vigore il 14 giugno 2015, ha introdotto delle modifiche al nostro ordinamento giuridico, novellando la disciplina dei delitti contro la pubblica amministrazione, del reato di associazione di tipo mafioso e dei reati societari, in particolar modo sulle false comunicazioni sociali.

Tale riforma legislativa ha inciso altresì sulla responsabilità amministrativa degli Enti, posto che i reati societari (e, in particolare, proprio le false comunicazioni sociali) rientrano tra i reati-presupposto del D.lgs. 231/2001.

Ante riforma, l'art. 2621 c.c. puniva il reato di false comunicazioni sociali come contravvenzione di pericolo, ovvero qualora non vi fosse danno per soci e creditori, mentre l'art. 2622 c.c. puniva il reato di false comunicazioni sociali come delitto di evento, ovvero qualora vi fosse stato un danno per soci e creditori a causa della falsa comunicazione.

La riforma ha provveduto ad eliminare la distinzione tra false comunicazioni sociali con o senza danno, le quali vengono ricondotte ad un'unica fattispecie incriminatrice, differenziandosi però a seconda che si tratti di una Società non quotata (art. 2621 c.c.) oppure di una Società quotata (art. 2622 c.c.).

Inoltre, è stato introdotto l'art. 2621 bis (rilevante anche ai fini del D.lgs. 231/2001) il quale si sostanzia in una fattispecie attenuante per il caso in cui i fatti di cui all'art. 2621 c.c. siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della Società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Nello specifico, le principali modifiche apportate dalla novella legislativa, e oggetto di conferma e chiarimento anche da parte della Corte di Cassazione con la sentenza n. 890/2016, si possono così riassumere:

- in luogo della precedente natura contravvenzionale, il Legislatore ha voluto conferire natura di delitto alle fattispecie sopra esposte, aumentando le sanzioni restrittive per i soggetti responsabili e le sanzioni pecuniarie per la responsabilità amministrativa in capo agli Enti;
- i reati *post* riforma sono tutti **reati di pericolo**, ampliando così le possibilità di incorrervi, non essendo necessaria la causazione di un danno materiale ma bastando il mero pericolo dell'accadimento del danno;
- i reati riformati sono punibili d'ufficio, escludendo quindi la necessaria procedibilità a querela di parte, salvo sussista l'ipotesi prevista nell'art. 2621 bis c.c. ultimo comma per le Società non soggette alle

disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo di cui all'art. 1, comma 2, della legge fallimentare (r.d. n. 267/1942)¹;

- con riferimento all'elemento psicologico del reato viene mantenuto il dolo specifico, ma viene meno il dolo intenzionale di inganno;
- l'utilizzo dell'espressione “*fatti materiali rilevanti*”, contenuta nel testo normativo, andrebbe letta, secondo l'interpretazione fornita dalla Suprema Corte, considerando *i*) la “*rilevanza*” in senso tecnico, utilizzando i principi della scienza contabile ed aziendalistica, *ii*) la “*materialità*” in rapporto alla funzione fondamentale dell'informazione, cui sono preordinati i bilanci e le altre comunicazioni sociali dirette ai soci e al pubblico, con l'evidenza che l'informazione stessa non debba essere “fuorviante” ovvero tale da influenzare in modo distorto le decisioni dei destinatari.
- la “*rilevanza*” viene utilizzata come criterio in sostituzione delle soglie di punibilità previste ante riforma, non contenute nel nuovo testo legislativo.

A seguito delle modifiche normative sopra descritte, occorre stabilire la rilevanza penale cd. “**falso valutativo**”. L'importanza di tale chiarimento risiede sulla presenza nel bilancio di enunciati estimativi o valutativi, frutto di un'operazione concettuale consistente nell'assegnazione a determinate componenti (positive o negative) di un valore, espresso in grandezza numerica.

Un primo orientamento giurisprudenziale ha rilevato come l'eliminazione dal testo dell'art. 2621 c.c. delle parole “*ancorché oggetto di valutazioni*” costituisca, di fatto, un'abrogazione del falso valutativo in bilancio, il quale dovrebbe pertanto considerarsi penalmente irrilevante. In particolare, la Corte di Cassazione con sentenza n. 33774/2015, ha ritenuto che, sui falsi in bilancio derivanti da valutazioni “*è del tutto evidente che l'adozione dello stesso riferimento ai fatti materiali non rispondenti al vero, senza alcun richiamo alle valutazioni e il dispiegamento della formula citata anche nell'ambito della descrizione della condotta omissiva, consente di ritenere ridotto l'ambito di operatività delle due nuove fattispecie di false comunicazioni sociali, con esclusione dei cosiddetti falsi valutativi*”².

Disattendendo l'orientamento espresso qualche mese prima, la Corte di Cassazione, con la citata sentenza n. 890/2016, ha sostenuto che il riferimento ai “*fatti materiali*” oggetto di falsa rappresentazione non esclude la rilevanza penale degli enunciati valutativi, in quanto di per sé idonei ad assolvere una funzione informativa qualora intervengano in contesti che implicino l'accettazione di parametri di valutazione normativamente determinati o tecnicamente indiscussi. In particolare, i Giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come l'eliminazione dell'espressione “*ancorché oggetto di valutazioni*” non sia altro che un “alleggerimento” del testo normativo, espungendo una precisazione ritenuta superflua, che nulla toglie o aggiunge al contesto semantico di riferimento.

La citata pronuncia ha altresì ribadito il principio di chiarezza e veridicità del bilancio, già presente nella lettura sistematica del codice.

Ad avviso di tale interpretazione giurisprudenziale, quindi, ne conseguirebbe che:

- da un lato, la nuova formulazione della norma comprende tuttora la fattispecie di falso valutativo;
- dall'altro lato, le valutazioni stesse possono essere considerate false ove si basino su parametri oggettivi ed indiscussi.

Da ultimo, la Corte di Cassazione Penale, Sezioni Unite, con sentenza del 27 maggio 2016 (ud. 31 marzo 2016), n. 22474, ha affermato il seguente principio di diritto: “*sussiste il delitto di false comunicazioni sociali,*

con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni”.

Alla luce degli orientamenti giurisprudenziali sopra esposti, si ritiene che, nonostante nella lettera del nuovo art. 2621 c.c. non sia fatto espresso riferimento ai cd. falsi valutativi, tale fattispecie sia ugualmente compresa all'interno della fattispecie incriminatrice e, pertanto, deve essere oggetto di valutazione al fine della redazione del presente Modello 231.

A seguito delle modifiche sopra esposte, è prevista:

- per il delitto di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), l'applicazione della sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote;
- per il delitto di cui all'art. 2621 bis c.c., l'applicazione della sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote;
- per il delitto di cui all'art. 2622 c.c., l'applicazione della sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote (si precisa però che, nel caso di specie, tale reato non rileva per la Società in quanto non quotata in borsa).

1.4.3 L'INTRODUZIONE DEL REATO DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

L'art. 12 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha introdotto nel Codice penale l'articolo il 603-bis che prevede il reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Tale reato è stato successivamente modificato con Legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo” (G.U. n. 257 del 3-11-2016); ad oggi la norma prevede:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bi-sogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai con-tratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo setti-manale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro»

Per effetto della medesima legge (art. 6, comma 1) è stato altresì compreso nel catalogo dei reati presupposto del D.lgs. 231/2001, con previsione di una sanzione che va da 400 a 100 quote.

Il reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, sopra citato, è collocato nel codice penale nel titolo XII del Libro II tra i delitti contro la persona ed in particolare tra i delitti contro la libertà individuale, ed

è punito con la pena base della reclusione da cinque ad otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Si nota che, a norma dell'art. 1, comma 3, lettera a), della legge 1.08.2003, n. 207, per tutti i reati della sezione I (Dei delitti contro la personalità individuale) del Capo III, titolo XII, Libro II del Codice Penale, a cui il reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro appartiene, è esclusa la concessione della sospensione condizionale della pena.

Per quanto riguarda la condotta tipica, si rileva che l'art. 603-bis c.p. specifica che l'attività di intermediazione si realizza "reclutando manodopera" o "organizzandone l'attività lavorativa". A differenza della prima, si ritiene che la seconda azione descritta andrebbe oltre la semplice intermediazione in quanto viene sanzionato non solo chi fornisce manodopera all'utilizzatore, ma anche chi organizza e dunque "dirige" i lavoratori reclutati. Dalla lettera della norma si potrebbe, pertanto, ritenere che l'illecito riguardi non soltanto l'intermediazione in senso stretto, ma anche l'organizzazione del lavoro della manodopera accompagnata o meno dall'intermediazione. Tale interpretazione dottrinale consente di estendere la fattispecie sino a ricomprendervi condotte che poste in essere dagli stessi imprenditori, o i loro preposti, che utilizzano il personale reclutato dagli intermediari. Una diversa interpretazione, che pone l'accento sull'attività di intermediazione, sembra ritenere invece che il reato sia volto a punire esclusivamente l'intermediario (ovvero chiunque svolga una attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività) in quanto il reclutamento della manodopera o l'eventuale organizzazione della stessa sono indicati come corollari della necessaria attività di intermediazione. In questo caso il reato non sarebbe diretto a punire l'imprenditore utilizzatore della manodopera, rimanendo aperta la sola possibilità, sussistendone i presupposti soggettivi ed oggettivi, di una eventuale concorso nel reato dell'intermediario ai sensi dell'art. 110 c.p.

In un'ottica di maggior tutela per la Società, si ritiene di dover considerare la possibile interpretazione estensiva della condotta tipica del reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e, pertanto, di prevedere una mappatura integrale di tale reato ai sensi del D.lgs. 231/2001.

1.4.4 LE MODIFICHE DELLA CORRUZIONE TRA PRIVATI E L'INTRODUZIONE DEL REATO DI ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI

Con il decreto legislativo n. 38/2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 marzo 2017 ed è entrato in vigore il 15 aprile 2017, viene attuata la Decisione Quadro 2003/568/GAI del Consiglio Europeo relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. In particolare, il decreto legislativo prevede la modifica dell'art. 2635 c.c. relativo alla corruzione tra privati ed introduce due nuovi articoli: l'art. 2635-bis c.c. relativo all'istigazione alla corruzione tra privati e l'art. 2635-ter c.c. relativo alle pene accessorie.

Le novità introdotte dal provvedimento riguardano:

- a) la riformulazione del delitto di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c.;
- b) l'introduzione della nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis);
- c) la previsione di pene accessorie per ambedue le fattispecie;
- d) la modifica delle sanzioni di cui al d.lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

a) Corruzione tra privati

La nuova formulazione della fattispecie prevista dall'art. 2635 c.c. prevede che *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo*

della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.”

Rispetto alla previsione legislativa previgente, resta invariato il trattamento sanzionatorio (reclusione da 1 a 3 anni) ma cambia la condotta tipica del reato. Nella precedente fattispecie era considerato che, a seguito della dazione o promessa di denaro o altra utilità per sé o per altri, veniva punito il compimento o l'omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti l'ufficio o degli obblighi di fedeltà, con conseguente danno per la società. Nella previsione attuale la condotta penalmente rilevante consiste nel sollecitare o ricevere, anche per interposta persona, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

La nuova fattispecie sembra dunque costruita in termini di reato di mera condotta, senza cioè la previsione di un evento di danno; questo significa che il reato è oggi da un punto di vista strutturale assimilabile ai reati di pericolo, posto che incriminando la semplice condotta, senza accertare se questa abbia a sua volta procurato un evento di danno, il legislatore sta anticipando (o arretrando) la tutela penale, ritenendo sufficiente che la condotta sia stata posta in essere, e quindi abbia anche solo cagionato il pericolo dell'evento, essendo irrilevante la circostanza che l'evento si sia poi verificato oppure no. Nella precedente fattispecie, al fine di ritenere integrata la condotta tipica e dunque punire il soggetto, si doveva configurare oltre alla condotta tipica anche l'evento di danno eziologicamente connesso alla stessa. È quindi evidente l'anticipazione della tutela penale e con essa la maggiore severità con la quale il legislatore valuta oggi la fattispecie. Tale severità è però tutta apparente posto che, se così è, si impone comunque all'interprete di vagliare se la condotta sia realmente offensiva, e dunque rispetti il principio costituzionale di offensività, perché, diversamente, epurata la fattispecie dall'evento di danno ed epurata anche l'offensività della condotta, rimarrebbe unicamente l'irrilevanza del fatto perché, appunto, inoffensivo.

Cambia per l'effetto anche il bene giuridico tutelato: essendo scomparso l'evento di danno, oggetto di tutela non è più il patrimonio della società, bensì la relazione fiduciaria tra corrotto e società, nel cui ambito quest'ultimo svolge la sua attività.

Inoltre, la corruzione tra privati, tanto attiva quanto passiva, può essere realizzata per “interposta persona”, e tale interposta persona concorre ai sensi dell'art. 110 c.p. a realizzare la fattispecie tipica assieme a corruttore e corrotto e quindi assieme a questi ultimi verrà punita. Invero tale inciso non è di per sé così innovativo, posto che anche nella previgente fattispecie era configurabile il concorso di persone in un reato già strutturalmente plurisoggettivo, e quindi l'eventuale interposta persona era comunque punita tramite il ricorso alla norma generale del concorso di persone.

Non è più necessaria l'individuazione di uno specifico atto commesso ovvero omissivo, e quindi si punisce anche il semplice “mettersi a libro paga”, esattamente come nel settore dei reati contro la p.a. Lo specifico atto da compiersi ovvero omettersi non rileva più da un punto di vista della materialità della condotta, bensì solo al fine di valutare la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico.

Tra le condotte tipiche emerge anche la “sollecitazione”, oltre alla ricezione ed all'accettazione della promessa, che trova l'inevitabile corrispondente modifica del terzo comma che, accanto alla promessa ed alla dazione, contempla oggi anche l'offerta. Sollecitazione ed offerta che devono essere accolte o accettate, perché altrimenti, si verserebbe nella diversa fattispecie dell'istigazione alla corruzione tra privati.

La fattispecie in esame ha subito ulteriori modifiche a seguito dell’emanazione ed entrata in vigore della Legge 9 gennaio 2019 n. 3 (cd. Legge Anticorruzione), la quale ha abrogato il comma 5° dell’articolo 2635 c.c. La norma *de qua, prima della nuova modifica*, prevedeva la regola della procedibilità a querela della persona offesa, derogando alla procedibilità d’ufficio soltanto nell’ipotesi in cui dal fatto derivasse una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Tale previsione era stata introdotta con la L. 190/2012 allo scopo di dare una parziale attuazione alla Decisione Quadro 2003/586/GAI, ma stante l’indeterminatezza del concetto di distorsione della concorrenza, se ne era messa in dubbio fin da subito l’applicabilità. Proprio sulla base di questa considerazione, il legislatore, con la legge Anticorruzione, ha previsto in ogni caso la procedibilità d’ufficio della presente fattispecie. In particolare, il nuovo regime sembra rispettare le direttive sovranazionali che impongono agli Stati di adottare tutte le misure per combattere la corruzione tra privati, percepita come un grave strumento di alterazione della concorrenza. La modifica in parola accentua lo spostamento (già in parte avviato anche con la L.190/2012 con l’introduzione della deroga al regime della procedibilità a querela di parte) dell’oggetto della tutela penale- in origine, di natura marcatamente privatistica- verso interessi di carattere pubblicistico.

b) Istigazione alla corruzione tra privati

L’art. 2635-bis c.c. *“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata”*.

Il decreto legislativo n. 38/2017 aveva introdotto tale fattispecie, procedibile a querela di parte fino all’entrata in vigore della Legge Anticorruzione che ne ha previsto, a seguito dell’abrogazione dell’ultimo comma, la procedibilità d’ufficio. La fattispecie prevista, si articola in due ipotesi:


- offrire o promettere denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzione direttive in società o enti privati, finalizzati al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all’ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando l’offerta o la promessa non sia accettata (comma 1);
- sollecitare per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata (comma 2). In ambedue i casi si applicano le pene previste per la corruzione tra privati, ridotte di un terzo.

L’introduzione di questo articolo testimonia la volontà del legislatore di ampliare le condotte incriminate. La scelta era tra lasciare il 2635 c.c. e punire il tentativo di corruzione, ovvero aggiungere anche l’istigazione alla corruzione, che è cosa ben diversa. Attraverso cioè l’introduzione dell’istigazione alla corruzione si vuole rendere punibile anche il tentativo *unilaterale* di corruzione (che lo si ricorda, non deve sfociare nell’accordo corruttivo), che altrimenti con il solo art. 2635 c.c. non potrebbe essere punito, stante la struttura *bilaterale* della corruzione tra privati. Quindi la “trattativa” corruttiva può anche provenire da uno solo dei due soggetti, non necessariamente deve essere una “trattativa” attivata da entrambi (corrotto e corruttore).

c) Pene accessorie

Il nuovo art. 2635-ter c.c. prevede, in caso di condanna per il reato di corruzione tra privati, l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese nei confronti di chi abbia già riportato una precedente condanna per il medesimo reato o per l’istigazione di cui al comma 2 dell’art. 2635-bis.

d) Sanzioni ex D.lgs. 231/2001

	
	Data 05.09.2025 – Rev. 06
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

Sono infine previste modifiche al D.lgs. 231/2001 in tema di responsabilità degli enti per illeciti da reato:

- a) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 c.c., si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote (anziché da 200 a 400);
- b) per l'istigazione alla corruzione da 200 a 400 quote.

Oltre alla sanzione pecuniaria, è prevista la possibilità di applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del D.lgs. 231/2001, le quali sono state inasprite dalla L. 3/2019.

Il rinnovato art. 25, comma 5, D. Lgs. 231/01 prevede una sanzione interdittiva più elevata con una cornice edittale che varia a seconda del ruolo dell'autore del reato presupposto. Nello specifico, se il reato commesso dal soggetto apicale le sanzioni interdittive avranno una durata non inferiore a 4 anni e non superiori a 7 anni, diversamente se l'autore del reato è il soggetto non apicale, le sanzioni interdittive avranno durata tra i 2 e i 4 anni.

Per completezza espositiva si evidenzia che in tema di misure interdittive, la legge anticorruzione ha aggiunto all'art. 25 D.Lgs. 231/01 il comma 5 bis che prevede una sanzione interdittiva attenuata (non inferiore a 3 mesi e non superiore a 2 anni) nel caso in cui prima della sentenza di primo grado l'Ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme e altre utilità e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione dei modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi.

1.4.5 LA DISCIPLINA DEI REATI TRIBUTARI E LA LORO INTRODUZIONE NEL D.LGS. 231/01

Il D.L. 26.10.2019 n. 124 (conv. L. 157/2019) ha previsto numerose e rilevanti novità in materia di diritto penale tributario, di cui al D.Lgs. 10.3.2000 n. 74 (recante la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e di IVA), attraverso:

- interventi su sanzioni (aumentate) e soglie di punibilità (ridotte) di quasi tutte le fattispecie;
- l'estensione a quasi tutte le fattispecie penali tributarie della c.d. confisca “per sproporzione” o “allargata”, di cui all'art. 240-bis c.p.;
- la configurazione del solo delitto di cui all'art. 2 del D.Lgs. 74/2000 quale “reato presupposto” della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001.

In sede di conversione in legge il rigore del D.L. 124/2019 si è complessivamente attenuato. Ciò è avvenuto attraverso:

- a) l'intervento sul trattamento sanzionatorio dei reati tributari di cui al D.Lgs. 74/2000 mediante la revisione di talune pene e la mancata diminuzione di talune soglie;
- b) l'introduzione della confisca cd. “per sproporzione” o “allargata” alle sole fattispecie fraudolente (artt. 2,3,8 e 11 del D.Lgs. 74/2000);
- c) la responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/01 per quasi tutti gli illeciti tributari.

a) *sul trattamento sanzionatorio dei reati tributari di cui al D.Lgs. 74/2000*

Relativamente alle modifiche sanzionatorie dei reati tributari di cui al D.Lgs. 74/2000, si evidenzia che il legislatore, con il D.L. n. 124/19 successivamente convertito in Legge, ha previsto un inasprimento delle sanzioni che ha comportato un aumento delle cornici edittali di pena e un abbassamento delle soglie di punibilità previste. Conseguentemente, vi è stata un'estensione dell'area di rilevanza penale dell'evasione fiscale.

Con riferimento alle singole fattispecie di reato si evidenzia che:

- con riferimento alla “*dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti*”, ex art. 2 D.Lgs. 74/2000, la pena è stata elevata dalla reclusione di un anno e sei mesi a sei anni, a quella della reclusione da quattro a otto anni. Inoltre, è stato introdotto un comma 2 *bis* in forza del quale il previgente trattamento sanzionatorio (reclusione da un anno e sei mesi a sei anni) è mantenuto nella sola ipotesi in cui l’ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore ad Euro 100.000.
- con riguardo al reato di “*dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici*” di cui all’art. 3 D.Lgs. 74/2000 la pena passa dalla reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, alla reclusione da tre ad otto anni, mentre rimane identica la soglia di punibilità;
- relativamente al reato di “*dichiarazione infedele*” di cui all’art. 4, la pena oggi prevista va da un minimo di due anni a un massimo di quattro anni e sei mesi, mentre viene ridotta la soglia di punibilità in quanto l’imposta evasa passa da Euro 150.000 ad Euro 100.000 e l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione è ridotta da tre milioni a due milioni di Euro. Inoltre, per i relativi giudizi è necessario lo svolgimento dell’udienza preliminare.
- quanto al reato di “*omessa dichiarazione*” di cui all’art. 5 D.Lgs. 74/2000, viene raddoppiato il minimo edittale portandolo a due anni, mentre il massimo edittale viene elevato a cinque anni. Anche per tali giudizi si ritiene necessaria lo svolgimento dell’udienza preliminare.
- è previsto, inoltre, un inasprimento sanzionatorio per il reato di “*emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*” di cui all’art. 8 del D.Lgs. 74/2000, ove la previgente pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni viene elevata alla reclusione da quattro anni ad otto, con la precisazione-inserita nel nuovo comma 2 *bis*- che la pena rimane quella della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni “*se l’importo non rispondente al valore indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta, è inferiore ad Euro 100.000*”.
- con riferimento al reato di “*occultamento e distruzione di documenti contabili*” di cui all’art. 10 D.Lgs. 74/2000, si passa dalla pena della reclusione di un anno e sei mesi a sei anni, ad una cornice edittale che va da un minimo di tre anni ad un massimo di sette anni di reclusione.
- è estesa la portata della norma dell’art. 10 *bis* del D.Lgs. 74/2000 che oltre alle ritenute certificate si espande anche alle ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione e a tal proposito è stata riformulata contestualmente la rubrica “*omesso versamento delle ritenute dovute o certificate*”. Inoltre, è triplicata la soglia di punibilità passando da 50.000 a 150.000 euro per ciascun periodo d’imposta.
- l’art. 10 *ter* del D.Lgs. 74/2000 “*omesso versamento IVA*” vede modificata la soglia di punibilità che giunge ad Euro 250.000 per ogni periodo d’imposta.
- l’art. 10 *quater* D.Lgs. 74/2000 subisce una modifica sul piano sanzionatorio che viene diversificato a seconda che l’indebita compensazione riguardi crediti non spettanti (nel qual caso la pena rimane quella della reclusione da sei mesi a due anni), oppure crediti inesistenti (in tal caso la pena diviene quella della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni).

Tale inasprimento sanzionatorio risulta mitigato dalla causa di non punibilità del cd. ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del D.Lgs. 74/2000.

Il legislatore è intervenuto anche su tale norma prevedendo l’applicazione della stessa anche alle fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2) ed il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3).

Va rilevato, infatti, che in precedenza tale causa di esclusione della punibilità era riferita soltanto ai reati di omessa o infedele dichiarazione di cui agli artt. 4 e 5, di omesso versamento delle imposte, artt. 10 *bis* e 10 *ter*, e di indebita compensazione, art. 10 *quater* c.1, i quali non venivano puniti se il loro autore, prima dell’apertura del dibattito di primo grado, provvedeva all’estinzione integrale dei debiti tributari comprese le sanzioni amministrative e gli interessi.

Oggi, invece, la causa di non punibilità è prevista anche per i reati di cui agli artt. 2 e 3 D.Lgs. 74/2000 che si applica allorché i debiti tributari, comprese sanzioni ed interessi, siano estinti con l'integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché la regolarizzazione intervenga prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

b) sull'applicazione della confisca

Il Legislatore ha introdotto l'art. 12 bis avente ad oggetto un'ipotesi di confisca obbligatoria anche per equivalente, del prezzo e del profitto del reato. Il 1° comma della disposizione recita: *"nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto"*. In questo primo comma la norma si limita a riproporre la disposizione di cui all'art. 322-ter c.p., già applicabile ai reati tributari in virtù dell'art. 1, comma 143, della l. n. 244/2007 ora abrogata.

Nuova, invece, è la disposizione di cui al 2° comma dell'art. 12 bis, secondo cui *"la confisca non opera per la parte che il contribuente s'impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta"*.

La ratio di tale disposizione è di far prevalere le pretese dell'Erario su quelle ablatorie statuali.

Altra importante novità introdotta dal legislatore è l'art. 12 ter del D.Lgs. 74/2000 che prevede l'applicazione ai reati tributari della cd. confisca per sproporzione o confisca allargata di cui all'art. 240 bis c.p. Tale disposizione normativa, che trova applicazione a reati di particolare gravità come quelli di criminalità organizzata e a gran parte dei reati contro la Pubblica Amministrazione, permette all'Autorità Giudiziaria di procedere, in caso di condanna o patteggiamento della pena, alla confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica.

Tale forma di confisca, che trova la sua origine nella lotta alla criminalità organizzata, si caratterizza per essere estremamente invasiva. Infatti, in essa viene meno il nesso di pertinenza tra i beni sequestrati e il reato e viene aggredita l'intera ricchezza non giustificata, ritenuta frutto dell'accumulazione illecita.

Sul punto si è espressa anche la Corte Costituzionale, la quale ha chiarito che *"la confisca allargata (...) poggia nella sostanza su una presunzione di provenienza criminosa dei beni posseduti dai soggetti condannati per taluni reati per lo più (ma non sempre) connessi a forme di criminalità organizzata: in presenza di determinate condizioni, si presume, cioè, che il condannato abbia commesso non solo il delitto che ha dato luogo alla condanna, ma anche altri reati, non accertati giudizialmente, dai quali deriverebbero i beni di cui egli dispone"* (Corte Costituzionale n. 33/2018).

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale forma di confisca si basa su *«un'insindacabile scelta politico-criminale, una presunzione iuris tantum d'illecita accumulazione, nel senso che il provvedimento ablatorio incide su tutti i beni di valore economico non proporzionato al reddito o all'attività economica del condannato e dei quali questi non possa giustificare la provenienza, trasferendo sul soggetto, che ha la titolarità o la disponibilità dei beni, l'onere di dare un'esauriente spiegazione in termini economici (e non semplicemente giuridico-formali) della positiva liceità della loro provenienza, con l'allegazione di elementi che, pur senza avere la valenza probatoria civilistica in tema di diritti reali, possessori e obbligazionari, siano idonei a vincere tale presunzione»* (In tal senso, Cass. pen. n. 36499/2018).

Con l'introduzione nel D.Lgs. 74/2000 dell'art. 12 ter, la confisca allargata è ora applicabile anche a quei reati fiscali caratterizzati da condotte fraudolente e in particolare nei casi di:

- Art. 2 D.Lgs. 74/2000 (*dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*), quando l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a 200.000 euro;
- Art. 3 D.Lgs. 74/2000 (*dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici*), quando l'imposta evasa è superiore a 100.000 euro;
- Art. 8 D.Lgs. 74/2000 (*emissione di fatture per operazioni inesistenti*), quando l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture è superiore a 200.00 euro;
- Art. 11 D.Lgs. 74/2000 (*sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte*), quando l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture è superiore a 100.000 euro ovvero quando l'ammontare degli elementi attivi o passivi fittizi è superiore all'ammontare effettivo di oltre 200.000 euro.

Ciò ha importanti ripercussioni sul piano pratico in quanto la contestazione di un reato fiscale può comportare l'aggressione del patrimonio del contribuente ben oltre l'ammontare dell'imposta evasa.

c) la responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/01 per gli illeciti tributari

La maggiore novità introdotta dalla riforma fiscale è rappresentata dall'inserimento dei reati tributari nel novero dei reati presupposto della responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/01.

L'introduzione di tali reati all'interno del D.Lgs. 231/01 è strettamente collegato alla Direttiva UE 2017/1371 in materia di tutela penale degli interessi finanziari dell'Unione europea (meglio nota come **Direttiva PIF**), che ha imposto agli Stati membri di introdurre forme di responsabilità giuridica a carico degli Enti con riferimento "*ai casi di reati gravi contro il sistema comune dell'IVA*", ovvero con riferimento a quelle frodi che siano "*connesse al territorio di due o più Stati membri dell'Unione e che comportino un danno complessivo pari ad almeno 10.000 euro*".

Pertanto, il legislatore italiano ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25 *quiquiesdecies* rubricato "*Reati Tributari*".

Va infatti evidenziato, che prima di tale novella legislativa il D.Lgs. 231/2001 non comprendeva espressamente tale tipologia di reati sebbene dottrina e giurisprudenza discutessero della possibilità che essi potessero già entrare nell'alveo dei reati presupposto pur in assenza di una esplicita previsione normativa in tal senso.

Infatti, i reati tributari assumevano rilevanza tutte le volte in cui erano realizzati come "reati-fine" dell'associazione a delinquere o qualora costituissero il reato base della fattispecie di autoriciclaggio.

Nello specifico, era possibile riconoscere la responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per la commissione di reati tributari nelle fattispecie di associazione a delinquere, ex art. 416 c.p., anche di tipo mafioso, ex art. 416 bis c.p., espressamente incluse nel catalogo dei reati presupposto.

In tal senso si era espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 24841 del 6 giugno 2013 relativa ad un caso riguardante la commissione, da parte di una società, del reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ed emissione di fatture false. Nel caso di specie, la Suprema Corte aveva riconosciuto la responsabilità dell'Ente ex D.Lgs. 231/2001 e legittimato l'applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo dei beni, finalizzato alla confisca, per un valore corrispondente al prodotto complessivo del reato³.

Un'ulteriore porta per il surrettizio accesso dei reati tributari all'interno del catalogo dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001 si riteneva costituito dall'introduzione del reato di autoriciclaggio in quanto proprio i reati tributari potevano costituire l'antecedente criminoso necessario per la configurazione di tale fattispecie criminosa in modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza.

³ La Corte di Cassazione n. 24841/2013 ha precisato che "*il profitto del reato di associazione per delinquere, sequestrabile ai fini della successiva confisca per equivalente (L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 11), è costituito dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall'insieme dei reati fine, dai quali è del tutto autonomo e la cui esecuzione è agevolata dall'esistenza di una stabile struttura organizzata e dal comune progetto delinquenziale (Sez. 3, Sentenza n. 5869 del 27/01/2011 Rv. 249537)*" e che, quindi, "*il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, avendo natura provvisoria, può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, sebbene il provvedimento definitivo di confisca, rivestendo invece natura sanzionatoria, non possa essere duplicato o comunque eccedere nel "quantum" l'ammontare complessivo dello stesso profitto*".

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite già nel 2014, con sentenza n. 10561/2014, aveva evidenziato l'illogicità del mancato autonomo inserimento dei reati tributari tra quelli previsti dal D.Lgs. 231/2001, rilevando come, proprio i reati tributari potevano essere commessi nell'interesse o a esclusivo vantaggio dell'Ente e come fosse priva di giustificazione la loro esclusione.

Pertanto, l'intervento del legislatore e l'emanazione dell'art. 25 *quinquiesdecies* doveva ritenersi necessario e doveroso.

Ai sensi di tale articolo *“In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

Nello specifico tale fattispecie di reato si verifica quando un soggetto al fine di evadere le imposte sul reddito o sull'IVA si avvale di fatture per operazioni inesistenti. Classico esempio si ha nelle frodi a carosello che riguarda un meccanismo fraudolento avente ad oggetto il parziale versamento dell'IVA, o la sua totale omissione attuato mediante una serie di operazioni commerciali di compravendita di beni, in genere provenienti ufficialmente da un Paese dell'Unione Europea, al termine del quale l'Ente (Italiano) acquirente detrae l'IVA nonostante il venditore compiacente non l'abbia versata.

Per tale fattispecie di reato non sono previste delle soglie di punibilità, potendo così integrare reato anche l'evasione di un solo euro. A tal proposito, la Corte Costituzionale, nella sentenza 18.4.2019 n. 95, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione al reato in discorso nella parte in cui – a differenza della dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'art. 3 del D.Lgs. 74/2000 – non prevede una soglia di punibilità. Non può, infatti, essere considerata irragionevole o arbitraria la scelta del legislatore di prevedere un più severo trattamento sanzionatorio, tenuto conto del particolare ruolo probatorio che la fattura (e i documenti ad essa equiparati dalla normativa fiscale) assolvono nel quadro dell'adempimento degli obblighi del contribuente.

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2 -bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

Tale fattispecie si verifica solo laddove l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore ad euro centomila.

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

Il reato si commette qualora si alterino le scritture contabili obbligatorie (libro giornale, inventari, registri iva) al fine di evadere le imposte sui redditi o sull'IVA.

Il reato si consuma quando il contribuente riduce deliberatamente i ricavi o aumenta artificiosamente i costi avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento tributario da parte degli organi preposti alla verifica. Un esempio di tale illecito è rappresentato dalla registrazione nella contabilità di un costo mai sostenuto, senza peraltro avere alcuna fattura di acquisto. Oppure, di omissione della registrazione in contabilità di una fattura di vendita regolarmente emessa.

Per la realizzazione del reato è necessario il superamento congiunto di due soglie di punibilità:

1. Evasione di imposta di 30.000,00 euro per ogni singola imposta (IRES/IRPEF o IVA);
2. L'ammontare complessivo degli elementi sottratti all'imposizione, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione. O comunque, è superiore a 1,5 milioni di euro. O l'ammontare di crediti/ritenute fittizie è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque superiore a 30.000,00 euro.

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) *per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2 -bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*

L'art. 8 punisce al comma 1 chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti senza prevedere alcuna soglia di punibilità.

Mentre, il comma 2 *bis*, disciplina l'ipotesi in cui l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila.

L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

f) *per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*

Tale fattispecie di reato si commette occultando o distruggendo in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti contabili al fine di evadere o consentire a terzi l'evasione di imposte sul reddito o IVA. Per tale delitto non è prevista alcuna soglia di punibilità.

g) *per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

L'introduzione di questo reato tributario nell'ordinamento deve essere ricercata nel fatto che possa essere riscontrato un pericolo in merito alla riscossione. Ovvero che la stessa non trovi capienza nel patrimonio del contribuente.

Il reato va, quindi, a tutelare il principio costituzionale per cui tutti sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica in ragione della loro capacità contributiva ai sensi dell'art. 53 della Costituzione.

In particolare, l'art. 11 disciplina due diverse ipotesi delittuose: il comma 1, dell'articolo 11, riguarda il contribuente che si sottrae al pagamento delle imposte sui redditi o dell'IVA. Ovvero di interessi o sanzioni amministrative ad essi relative di importo complessivo superiore a 50.000 euro. La sottrazione al pagamento deve avvenire con l'alienazione o il compimento di atti fraudolenti sui propri beni o su beni altrui. Il tutto al fine di rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Diversamente, il comma 2, dell'art. 11, riguarda il contribuente che al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale:

- Elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o
- Elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad 50.000 euro.

Il comma 2 dell'art. 25 *quinqüesdecies* prevede inoltre che “*se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo*”.

Infine, il comma 3, sancisce che oltre alle sanzioni pecuniarie suddette si applicano anche le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c) divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni per un pubblico servizio, d) esclusione da agevolazioni finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ed e) divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Tuttavia, si rende necessario evidenziare che sotto il profilo degli adempimenti europei l'introduzione dei reati tributari nel catalogo dei reati presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001, sembra al contempo da un lato, andare oltre le prescrizioni impartite dal legislatore europeo e dall'altro essere lacunoso e incompleto.

In particolare, tale introduzione, rinviando alle norme del D.Lgs. 74/2000 va oltre quelli che erano gli obblighi sovranazionali che riguardavano solo le imposte, e più nello specifico l'IVA, che impattano sulle finanze europee e che attengono a condotte commesse in sistemi fraudolenti transfrontalieri: invero, la responsabilità

dell'ente ora sorge anche nell'evasione di imposte sui redditi esorbitanti dalla competenza dell'Unione Europea e anche a prescindere dal carattere transfrontaliero della condotta. Tale soluzione, sebbene non imposta dalla direttiva PIF, è comunque da considerarsi conforme alla medesima in quanto lascia liberi gli Stati di prevedere misure ulteriori a quelle minime richieste e potrebbe considerarsi giustificata dall'esigenza di assicurare ragionevolezza al sistema complessivamente inteso, senza operare una discriminazione interna in base al tipo di tributo evaso.

Per altro verso, escludendo alcuni reati, tra cui quelli degli art. 4,5 e 10 *quater* D.Lgs. 74/2000 non paiono pienamente rispettati gli obblighi sovranazionali di incriminazione oltre che di rispetto del principio di ragionevolezza e uguaglianza. Infatti, ai sensi dell'art. 6 della direttiva PIF, gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili per tutte le frodi che offendano interessi finanziari dell'Unione Europea.

Nello specifico, nel definire il concetto di frode che offende gli interessi dell'Unione Europea la direttiva fa riferimento: i) all'utilizzo e alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti relativi all'Iva, cui consegua una diminuzione di risorse nel bilancio dell'Ue; ii) alla mancata comunicazione di un'informazione relativa all'Iva in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto; ovvero iii) alla presentazione di dichiarazioni esatte relative all'Iva per dissimulare in maniera fraudolenta il mancato pagamento o la costituzione illecita di diritti a rimborsi dell'Iva.

1.4.6 D.LGS. 75/2020 – ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA PIF

In attuazione della legge delega n. 117/19, in data 15 luglio 2020 è stato pubblicato in G.U. il D. Lgs. n. 75, che ha dato attuazione nel nostro ordinamento alla direttiva cd. PIF relativa alla lotta contro le frodi "*che ledono gli interessi finanziari dell'UE*".

La norma in parola, da un lato, apporta rilevanti modifiche ad alcune fattispecie di reato contenute nel Codice penale e in leggi speciali, inasprendone il sistema sanzionatorio e, dall'altro, amplia il novero dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/01.

a) Modifiche al Codice penale

Con specifico riferimento al Codice penale, si evidenzia che la novella introduce alcune importanti modifiche finalizzate a prevedere un aumento della pena edittale quando i reati previsti dagli artt. 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui); 316 ter (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato); 319 quater (induzione indebita a dare o promettere utilità) offendano gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno e il profitto sono superiori ad Euro 100.000.

Altresì il legislatore ha novellato anche i reati di truffa (art. 640 c.p.) e di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale Internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322 bis) prevedendo un'estensione della punibilità anche in caso di attività illecite ai danni dell'UE.

b) Modifiche alle Leggi speciali

Il D. Lgs. 75/2020 ha apportato modifiche anche alle leggi speciali e, in particolare:

- al T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, introducendo due nuove aggravanti al reato di contrabbando di cui all'art. 295, prevedendo che alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni nel caso in cui l'ammontare dei diritti di confine dovuti sia superiore a centomila euro (nuova lettera d-bis) e la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro (art. 295 ult. comma);
- alla legge 23 dicembre 1986, n. 898 in punto di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva prevedendo un aumento della pena, salvo che il fatto non costituisca il più grave reato previsto dall'articolo 640 bis c.p., in caso di esposizione di dati o notizie falsi per conseguire indebitamente

aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

- al D. Lgs. 74/2020 in tema di reati tributari prevedendo, all'art. 6 comma 1 bis, la punibilità del tentativo per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture relative ad operazioni inesistenti (art. 2), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3) e dichiarazione infedele (art. 4) se compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

c) Ampliamento del novero dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/01

Per quanto concerne il D.Lgs. 231/2001, il Legislatore, mediante il D.Lgs. 75/2020, ha completato il percorso avviato con l'introduzione dei reati tributari nel catalogo dei reati presupposto comprendendo anche quelli che a seguito della L. 159/19 erano rimasti esclusi ed ha, inoltre, riformato i reati contro la Pubblica Amministrazione.

Nello specifico, a seguito della novella legislativa sono state apportate le seguenti modifiche:

- È stata sostituita la rubrica dell'art. 24 con la seguente: "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico, o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture". L'art. 24 estende, inoltre, la responsabilità delle società ai delitti di:
 - a) frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p., che punisce chiunque commetta frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento di altri obblighi contrattuali derivanti da un contratto stipulato con lo Stato o altro ente pubblico;
 - b) frode ai danni del Fondo Europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986).
- È stata modificata la rubrica dell'art. 25 "*Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio*", con l'introduzione nel novero dei reati contro la P.A. di:
 - peculato, escluso il peculato d'uso (art. 314 c.1 c.p.), il quale punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragioni del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria;
 - peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), il quale punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nell'esercizio delle sue funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità;
 - abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), il quale punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge, o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

Si precisa che dalla interpretazione letterale dell'art. 25, così come riformato, si evince che i reati di peculato e abuso d'ufficio entrerebbero nel catalogo dei reati presupposto solo ed esclusivamente in relazione a fatti che offendono gli interessi finanziari dell'UE e non in via generale.

- All'art. 25 quinquiesdecies vengono introdotti nuovi reati tributari:
 - Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000), che si commette indicando nella dichiarazione dei redditi o in dichiarazione Iva ricavi inferiori al reale oppure costi inesistenti. Ad esempio, configura il reato l'indicazione in dichiarazione dei redditi di un risultato di esercizio inferiore a quello che risulta dal bilancio e dalla contabilità.
 - Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000), la quale si verifica quando la società o il contribuente persona fisica, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, non presenta, essendovi obbligato, una

delle dichiarazioni annuali. Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto (dichiarazione cd. tardiva).

- Indebita compensazione (art. 10 quater D. Lgs.74/2000).

Tutte le fattispecie relative ai reati tributari sopra descritte potranno condurre ad una responsabilità dell'ente solamente nel caso in cui gli illeciti siano commessi *“nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro”*, in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva PIF.

- Viene aggiunto l'art. 25 sexiesdecies, che prevede il reato di contrabbando (D.P.R. 43/1973), modulando la sanzione a seconda che il reato ecceda o meno la soglia di 100.000 euro, oltre la quale la lesione degli interessi finanziari dell'UE deve ritenersi considerevole.

Al proposito va rilevato che il D.Lgs. n. 8/2016 aveva previsto una depenalizzazione generale per tutte le violazioni, tranne quelle espressamente escluse dallo stesso decreto, per le quali era prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, specificando che qualora per la violazione, nelle ipotesi aggravate, fosse prevista anche una pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria, il reato base dovesse comunque intendersi depenalizzato. In tal modo, sono stati depenalizzati anche i reati doganali (contrabbando) sanzionati con la sola pena della multa o dell'ammenda, pur qualora, nell'ipotesi aggravata, era prevista una pena detentiva, anche alternativa a quella pecuniaria. L'art. 295 bis TULD prevede, inoltre, che - con esclusione dei tabacchi lavorati esteri - nelle ipotesi di contrabbando non aggravato ai sensi dell'art. 295, comma 2 (comma, come si è detto, ora integrato dalla lettera d-bis), qualora l'ammontare dei diritti di confine dovuti non sia superiore a 3.999,96 euro, la violazione si considera depenalizzata (anche nell'ipotesi in cui sia prevista una pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria). Al fine di attuare la direttiva PIF, l'art. 4 del D.Lgs. 75/2020 introduce, per i delitti doganali, un'eccezione al D.Lgs. n. 8/2016, criminalizzando, così, condotte recentemente depenalizzate. Coerentemente con quanto previsto dalla direttiva (art. 7, paragrafo 4), le condotte considerate gravi e meritevoli di una nuova criminalizzazione sono i casi di reati rispetto ai quali i diritti di confine dovuti siano superiori alla soglia di 10 mila euro. In particolare, integrando l'art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 8/2016, viene previsto che la depenalizzazione delle *“violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda”* non si applica ai reati previsti dal TULD (D.P.R. n. 43/1973), *“quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila”*.

1.4.7 LA DISCIPLINA DEI DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTI DIVERSI DAI CONTANTI

Il 14 dicembre 2021 è entrato in vigore il D. Lgs. 184/2021 che ha apportato modifiche al Codice penale e introdotto un nuovo articolo al D. Lgs. 231/2001. Con il decreto in questione, il legislatore italiano ha adeguato la normativa interna alla Direttiva n. 2019/713/UE relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti. L'intento della normativa comunitaria è stato duplice: i) contrastare le fonti di entrate della criminalità organizzata derivanti dalla manipolazione di strumenti di pagamento e flussi monetari digitali (connessi, ad esempio, all'utilizzo di bancomat, carte di credito, carte ricaricabili, POS, internet banking, etc.), ii) garantire un'apposita ed idonea tutela ai consumatori circa il regolare sviluppo del mercato digitale.

a) Modifiche al Codice penale

Per quanto riguarda le modifiche al Codice Penale, il D. Lgs. 184/2021 ha introdotto le seguenti modifiche:

- l'art. 493 *ter*, rubricato *“Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti”*, che già prevedeva la disciplina in materia di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e pagamento, viene modificato al fine di comprenderne nell'ambito di applicazione tutti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti.

- in particolare, il nuovo testo dell'articolo 493 *ter* prevede: “*Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.*”
- viene introdotto l'art. 493 quater, rubricato “*Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti*”, che punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta di chiunque produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, o sono specificamente adattati al medesimo scopo. Il reato è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 1000 euro;
- all'art. 640 *ter*, rubricato “*Frode informatica*, viene introdotta un'aggravante specifica per il trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale”.
 - In particolare, il nuovo testo dell'art. 640 *ter* prevede: “*Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.*”

b) Modifiche al D.Lgs. 231/2001

Per quanto riguarda il D.Lgs. 231/2001, la novella ha introdotto l'art. 25 *octies.1* in base al quale gli enti potranno essere chiamati a rispondere anche di alcuni delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, ove commessi nel loro interesse o vantaggio.

Ai sensi di tale articolo: 1. “*In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) *Per il delitto di cui all'art. 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;*

In particolare, l'art. 25-*octies.1* include, al primo comma, le seguenti fattispecie:

- i. indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.),
 - ii. detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.),
 - iii. frode informatica (art. 640-ter c.p.) aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale. Come si ricorderà, tale delitto era già stato previsto nel D. Lgs. 231/2001 quale reato presupposto dell'illecito amministrativo di cui all'art. 24 (indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), ma con una rilevanza per l'ente circoscritta alle sole ipotesi di frode informatica commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e non quando commesso in danno di soggetti privati".
- b) *Per il delitto di cui all'art. 493-quater e per il delitto di cui all'art. 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;*

Al secondo comma prevede:

“Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) *Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;*
- b) *Se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800.*

Al terzo comma prevede:

“Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2”

La novella modifica anche l'art. 24 D.lgs. n. 231/2001, prevedendo che, con riferimento all'art. 640-ter cod. pen., per l'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria arrivi sino a 500 quote.

1.4.8 D.LGS. 10 MARZO 2023 N. 24 SUL C.D. “WHISTLEBLOWING” E LE CONSEGUENZE SUL MODELLO 231

Il 15 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 in attuazione della direttiva europea 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Tale decreto supera la vecchia Legge del 30 novembre 2017 n. 179, che aveva introdotto la disciplina nazionale del c.d. whistleblowing.

L'art. 2 del decreto definisce alla lettera a) il significato di “violazione”: *“comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:*

- 1) *illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);*
- 2) *condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);*

3) *illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;*

4) *atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;*

5) *atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;*

6) *atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5)”.*

Guardando all'ambito applicativo del decreto, l'art. 1 delinea l'ambito oggettivo: la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (art. 1, co. 1). Di seguito si prende in considerazione la disciplina riferita ai soggetti del settore privato.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano (art. 1, co. 2):

a) *alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;*

b) *alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto;*

c) *alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.*

L'art. 3 delinea invece l'ambito applicativo soggettivo. Nel settore privato, le disposizioni del D.Lgs. si applicano ai soggetti che:

- hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;

- rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;

- rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

I soggetti di cui ai primi due punti si applica la materia del c.d. whistleblowing in relazione alle violazioni riguardanti i punti 3), 4), 5) e 6) della definizione di violazione di cui all'art. 2, lett. a). I soggetti di cui all'ultimo punto si applica il decreto in relazione alle violazioni riguardanti le condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6); tuttavia, qualora tali soggetti dovessero avere una media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, allora si applica la disciplina anche in relazione ai punti 3), 4), 5) e 6).

Per quanto riguarda i canali di segnalazione, il decreto prevede che, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, vengano attivati propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione: è il cd. canale di segnalazione interna. La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato. La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello preposto è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

I soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, non superiore a duecentoquarantanove, possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione.

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, la persona o l'ufficio interno ovvero il soggetto esterno, ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione interna svolgono le seguenti attività:

- a) *rilasciano alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;*
- b) *mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;*
- c) *danno diligente seguito alle segnalazioni ricevute;*
- d) *forniscono riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;*
- e) *mettono a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazione esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui all'articolo 3, commi 3 o 4. Se dotati di un proprio sito internet, i soggetti del settore pubblico e del settore privato pubblicano le informazioni di cui alla presente lettera anche in una sezione dedicata del suddetto sito.*

Il decreto prevede anche l'attivazione di un canale di segnalazione esterna presso l'ANAC che può essere attivato in ipotesi residuali, ad esempio se il canale di segnalazione interna non è stato attivato o non è conforme a normativa.

Da ultimo, ai sensi dell'art. 15, vengono riconosciute le tutele anche in ipotesi di segnalazione attraverso divulgazione pubblica, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) *la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dal decreto;*
- b) *la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;*
- c) *la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.*

Il decreto prevede quindi il divieto di ritorsioni contro il segnalante, il facilitatore, alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante o i parenti entro il quarto grado, coloro che sono legati da uno stabile legame affettivo, i colleghi di lavoro che operano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno un rapporto abituale e correnti e gli enti di proprietà della persona segnalante e le persone che lavorano per tali enti.

Per ritorsione si intende “*qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto*” (art. 2, lett. m). L'art. 17 prevede al comma 4 un elenco esemplificativo di ritorsioni, pertanto da non ritenersi tassativo.

Tuttavia, affinché vengano riconosciute tali tutele, devono sussistere delle condizioni (art. 16):

- a) *al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'articolo 1;*
- b) *la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II del decreto.*

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Salvo quanto previsto dall'articolo 20, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Tali condizioni si applicano anche qualora il soggetto inizialmente anonimo sia stato successivamente identificato.

Il rimedio riconosciuto dal decreto è la nullità degli atti ritorsivi (art. 19, co. 3).

Per quanto riguarda l'onere della prova, sussiste una presunzione relativa che la condotta della persona segnalata sia ritorsiva a fronte della segnalazione; allo stesso modo, i danni che dovessero subire i soggetti tutelati si presumono danni conseguenza di condotte ritorsive a fronte della segnalazione.

Sul piano sanzionatorio, il decreto riconosce in capo all'ANAC un potere di prevedere sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti chiamati ad applicare tale decreto. Più precisamente, l'art. 21 prevede che possano essere applicate le seguenti sanzioni:

- a) *da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;*

b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;

c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Da ultimo, il decreto contiene diverse disposizioni che rientrano nell'ambito della protezione dei dati personali: da una parte mira alla riservatezza dei soggetti tutelati e dall'altra qualifica i soggetti coinvolti in conformità alla disciplina regolata dal GDPR e dal codice privacy.

Considerando ora come tale disciplina influenza il Modello 231, il D.Lgs. 24/2023 modifica il comma 2-bis dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, stabilendo che i Modelli debbano prevedere canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e) del D.Lgs. 231/2001. In particolare, nel Modello 231 devono essere altresì previste delle sanzioni disciplinari verso coloro i quali è stato accertato siano responsabili degli illeciti previsti dall'art. 21, che possono determinare le sanzioni da parte dell'ANAC.

I commi 2-ter e 2-quater dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 sono stati invece abrogati dall'art. 23 del D.Lgs. 24/2023.

La *ratio* dell'intervento normativo consiste in primo luogo a tutelare l'interesse pubblico, che viene leso a fronte delle violazioni, come sopra descritte. Inoltre, su un piano strettamente privatistico, tale normativa mira ad incentivare determinate tipologie di condotte che promuovono più elevati standard di *business ethics* e di *anticorruption*, la cui mancanza, invece, ostacola la creazione di valore per le imprese.

Il Legislatore vuole che si radichi una coscienza sociale all'interno dei luoghi di lavoro, che invogli il singolo ad attivarsi per denunciare all'autorità ovvero anche al proprio datore di lavoro, eventuali illeciti di cui sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento della propria prestazione: si tratta di un rafforzamento dell'obiettivo che si poneva la vecchia L. 179/2017.

La creazione e la messa a disposizione di adeguati canali per le segnalazioni favorisce inoltre le imprese nel loro processo di autovalutazione, spingendole ad un miglioramento costante e continuo.

1.4.9 LEGGE N. 137 DEL 9 OTTOBRE 2023 DI CONVERSIONE DEL C.D. DECRETO GIUSTIZIA


In data 9 ottobre 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, n. di serie 236, la Legge n. 137, del 9 ottobre 2023, di conversione del c.d. Decreto Giustizia, decreto-legge n. 105 del 10 agosto 2023, così denominata: *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”*.

Dal 10 ottobre 2023 sono entrate in vigore le nuove disposizioni che si vanno di seguito ad esplicitare.

In particolare, l'Allegato *“Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 - Articoli 6-bis e 6-ter”*, relativamente all'art. 6-ter, avente ad oggetto *“Modifiche al codice penale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”* prevede quanto segue.

“2. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: *“di cui agli articoli 316-bis, 316-ter,”* sono inserite le seguenti: *“353, 353-bis,”*;

	
	Data 05.09.2025 – Rev. 06
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

b) all'articolo 25-octies.1:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote”;

2) al comma 3, le parole: *“commi 1 e 2”* sono sostituite dalle seguenti: *“commi 1, 2 e 2-bis”*;

3) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *“e trasferimento fraudolento di valori”*.

3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 240-bis, primo comma, le parole: *“dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma”* sono sostituite dalle seguenti: *“dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-octies, primo comma, 452-quaterdecies”*;

b) all'articolo 452-bis, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all' interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi”;

c) all'articolo 452-quater, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà”».

La rubrica del capo IV è sostituita dalla seguente: «Disposizioni concernenti reati in materia ambientale e altre disposizioni in materia di sanzioni penali e responsabilità delle persone giuridiche».

Ai nostri fini, dunque, è importante evidenziare l'introduzione nell'elenco dei reati presupposto, di cui agli artt. 24 e 25-octies.1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dei seguenti delitti:

- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.);
- trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.).

Si vanno di seguito ad analizzare gli aspetti più rilevanti di tali reati.

Il delitto di *“turbata libertà degli incanti”*, di cui all'art. 353 c.p., tutela l'interesse della Pubblica Amministrazione affinché la gara si svolga regolarmente, nel rispetto della libertà di scelta del contraente e delle leggi economiche.

In particolare, il reato in questione punisce *“chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti”*.

Ai fini della configurabilità di tale reato, è sufficiente verificare la sussistenza del dolo generico dell'agente, ossia della coscienza e volontà di impedire o turbare la gara o di allontanarne gli offerenti.

Si tratta di un reato di pericolo. Ciò significa che si configura non solamente nel caso in cui si produca in concreto il danno, ma anche nel caso di rischio di verifica dello stesso. Non è dunque necessario il conseguimento del fine perseguito dall'autore, risultando sufficiente la mera idoneità degli atti posti in essere per influenzare l'andamento della gara.

Si precisa, inoltre, che questo delitto si configura quando ci si trova nel contesto di una procedura di gara, e dunque, anche nel caso di procedura esecutiva per la vendita all'asta di beni ricompresi nel fallimento (Cass. pen., sez. VI, 3 ottobre 2019, n. 145434).

Infine, il reato può concretizzarsi tramite qualsiasi mezzo purché lo stesso risulti concretamente idoneo a realizzare il fine perseguito dall'autore. L'elenco delle condotte tipiche descritto dalla norma, infatti, non è tassativo.

È ora opportuno considerare il delitto di *“turbata libertà del procedimento di scelta del contraente”*, di cui all'art. 353 bis c.p., che, parimenti al precedente, tutela un interesse della Pubblica Amministrazione.

Specificatamente, il legislatore sanziona quelle condotte, antecedenti alla formazione del bando di gara nell'ambito dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, finalizzate al condizionamento delle modalità di scelta del soggetto contraente privato.

Al fine della configurabilità di tale reato, è necessario il dolo specifico dell'agente, il quale deve porre in essere la condotta con l'obiettivo di *“condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione”*.

Parimenti alla turbata libertà degli incanti, la turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, si qualifica come un reato di pericolo. Di conseguenza, è sufficiente che il procedimento amministrativo per la formazione del bando venga avviato, non risultando rilevante l'effettiva emissione dello stesso.

Nello specifico, viene punita la condotta di *“chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione”*.

Si evidenzia che il c.d. *“mezzo fraudolento”* può consistere in qualsiasi artificio, inganno o menzogna idoneo in concreto a mettere in pericolo la corretta procedura di predisposizione del bando di gara. Conseguentemente, si esclude la configurazione di tale reato qualora agli interessati sia stata garantita un'adeguata informazione e pubblicità del contenuto degli atti e dei comportamenti dell'organo amministrativo procedente (Cass. pen., sez. VI, 26 febbraio 2019, n. 14418).

Infine, il delitto di *“trasferimento fraudolento di valori”*, di cui all'art. 512 bis c.p., punisce colui che *“attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzioni patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter”*, ossia ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Tale reato, ai fini della sua configurabilità, richiede il dolo specifico dell'agente. È dunque necessario provare che l'intestazione sia finalizzata all'elusione della normativa in tema di prevenzione patrimoniale (Cass. pen., sez. II, 17 gennaio 2020, n. 13552).

1.4.10 D.L. 19/2024: MODIFICA DEL REATO DI TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

Il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, pubblicato nella G.U. 2 marzo 2024, n. 52, ha introdotto *“Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, le quali hanno apportato anche modifiche di rilievo penalistico, in particolare è stato aggiunto un comma al reato di cui all'art. 512-bis c.p. richiamato anche all'interno del catalogo dei reati presupposto di cui al d. lgs. 231/2001.

a) Modifiche al codice penale.

All'art. 512-bis c.p., dopo il primo comma, è stato aggiunto il seguente: *“La stessa pena di cui al primo comma – ossia, la reclusione da due a sei anni – si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni”*.

Si tratta di reato a dolo specifico. L'oggetto del dolo specifico, ossia l'intento elusivo della normativa antimafia, non deve necessariamente verificarsi per il perfezionamento della fattispecie, mentre è richiesto che l'imprenditore o la società 'fittizi' partecipino – a quel precipuo fine – a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

Quindi, per l'integrazione della fattispecie, alla condotta di attribuzione fittizia ad altri della titolarità d'impresa o di quote o azioni di società o di cariche sociali si aggiunge la necessaria partecipazione a gare di appalto, procedure aggiudicative o esecutive o concessioni.

1.4.11 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAFFORZAMENTO DELLA CYBERSICUREZZA NAZIONALE E DI REATI INFORMATICI

In data 02/07/2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. n. 90/2024 (in vigore dal 17 luglio 2024), recante *“Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici”*, la quale mira a promuovere una maggiore protezione delle infrastrutture critiche e ad incentivare le imprese ad implementare misure di sicurezza adeguate per prevenire e contrastare le cyber-minacce.

a) Modifiche al codice penale

In particolare, l'art. 16, rubricato *“Modifiche al codice penale”* prevede modifiche significative al Codice Penale relativamente all'inasprimento delle pene per una serie di reati informatici. Vengono inoltre previste aggravanti per la truffa aggravata e la confisca obbligatoria dei beni utilizzati per commettere tali reati, con l'obiettivo di dissuadere le attività criminali e proteggere meglio le infrastrutture critiche.

Nello specifico:

- all'articolo 615-ter, relativo al reato di *“Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico”*, è aumentata la reclusione *“da due a dieci anni”* (prima era da due a cinque anni) per le ipotesi previste al secondo comma; all'ipotesi di cui al n. 2 dopo la parola *“usa”* sono inserite le seguenti: *“minaccia o”*, all'ipotesi di cui al n. 3, dopo le parole: *“ovvero la distruzione o il danneggiamento”* sono inserite le seguenti: *“ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare”*; alle ipotesi di reato di cui ai commi 1 e 2 aventi ad oggetto sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico di cui al terzo comma la pena aumenta rispettivamente *“da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni”*;
- all'articolo 615-quater, *“Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici”*: al primo comma, la parola *“profitto”* è sostituita dalla parola *“vantaggio”*; il secondo comma è così modificato *“La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1”*; è aggiunto il seguente terzo comma *“La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma”*.

Si assiste ad un ampliamento del dolo specifico, richiesto ora nel mero fine di vantaggio, in luogo di quello più selettivo di profitto.

- l’articolo 615-quinquies, rubricato “*Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico*” è abrogato;
- all’articolo 617-bis, rubricato “*Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche*”: dopo il primo comma è inserito il seguente “*La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 615-ter, secondo comma, numero 1)*”; al secondo comma, le parole da “*ovvero da un pubblico ufficiale*” fino alla fine del comma sono sopresse;
- all’articolo 617-quater, rubricato “*Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche*”, nell’ipotesi di cui al quarto comma, come modificate, – ossia in cui il fatto di reato è commesso: 1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell’articolo 615-ter, terzo comma (comma così modificato); 2) in danno di un pubblico ufficiale nell’esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato o con abuso della qualità di operatore del sistema – la pena è aumentata “*da quattro a dieci anni*”;
- all’articolo 617-quinquies, rubricato “*Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche*”: il secondo comma diventa il seguente: “*Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni*”; dopo il secondo comma è aggiunto il seguente “*Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni*”;
- all’articolo 617-sexies rubricato “*Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche*”, secondo comma, le parole “*da uno a cinque anni*” sono sostituite dalle seguenti “*da tre a otto anni*”;
- nel capo III-bis del titolo dodicesimo del libro secondo, dopo l’articolo 623-ter, è aggiunto il seguente “*Art. 623-quater. – (Circostanze attenuanti) – Le pene comminate per i delitti di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 617- quater, 617-quinquies e 617-sexies sono diminuite quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. Le pene comminate per i delitti di cui al primo comma sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi. Non si applica il divieto di cui all’articolo 69, quarto comma*”;
- all’art. 629, “*Estorsione*” è aggiunto un nuovo comma, il terzo, costituente nuova ipotesi di reato, ossia “*Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze*”;

indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità". Detta ipotesi di reato sarà richiamata anche nel d. lgs. 231/2001, come si dirà *infra*.

- all'articolo 635-bis, rubricato "*Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici*", la pena di cui al primo comma è aumentata a "*da due a sei anni*"; il secondo comma è sostituito dal seguente "*La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato*";
- all'articolo 635-ter, rubricato "*Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico*", il primo comma diventa il seguente "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni*"; il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti "*La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3)*";
- all'articolo 635-quater, rubricato "*Danneggiamento di sistemi informatici o telematici*", al primo comma, la pena è aumentata da due a sei anni; il secondo comma diventa "*La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato*";
- dopo l'articolo 635-quater è inserito l'art. 635-quater.1 "*Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico*", che punisce "*Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329. La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo*

615-ter, secondo comma, numero 1). La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615- ter, terzo comma”;

- l'articolo 635-quinquies diventa il seguente, rubricato “*Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse*”: “*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3)*”;
- nel capo I del titolo tredicesimo del libro secondo, aggiunto il seguente articolo relativo alle circostanze attenuanti, art. 639-ter, il quale prevede che “*le pene comminate per i delitti di cui agli articoli 629, terzo comma, 635-ter, 635-quater.1 e 635-quinquies sono diminuite quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. Le pene comminate per i delitti di cui al primo comma sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi. Non si applica il divieto di cui all'articolo 69, quarto comma*”;
- all'articolo 640, relativo alla truffa, al secondo comma è aggiunto il numero “2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione”; al terzo comma, le parole “capo verso precedente” sono sostituite dalle seguenti “secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter)”.

b) Modifiche al d. lgs. 231/2001

L'art. 20 del nuovo decreto prescrive le modifiche che interessano il d. lgs. 231/2001 e che riguardano l'art. 24-bis relativo ai “*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*”. Nello specifico:

- i delitti richiamati al comma 1 sono puniti con la sanzione pecuniaria “*da duecento a settecento quote*” (prima era da cento a cinquecento quote);
- è introdotta una nuova fattispecie incriminatrice al comma 1-bis, ossia il reato di cui all'articolo 629, terzo comma, c.p., punito con la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote, nonché con le sanzioni interdittive previste dal l'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni.

Detta nuova fattispecie mira alla protezione delle sempre maggiori vittime di questa aggressione grave e frequente, ossia l'estorsione tramite ransomware: si tratta di ricatti realizzati attraverso la minaccia o l'attuazione di attacchi informatici e/o virus attraverso cui l'hacker commette l'estorsione per ottenere un profitto.

La nuova norma viene collocata nell'ambito della fattispecie ordinaria di estorsione, tuttavia, con una veste peculiare: l'estorsione a mezzo ransomware è una estorsione informatica in cui la tecnologia rappresenta un mezzo dell'azione del reo. In altri termini, la condotta costringitiva verso il soggetto passivo avviene tramite la prospettazione ("minaccia") di un danno al sistema informatico/telematico o ai dati in esso contenuti.

L'elemento oggettivo del reato di estorsione, infatti, consiste in una condotta costringitiva del soggetto passivo realizzata attraverso la violenza o la minaccia. Tra la violenza o la minaccia e la costrizione deve sussistere un rapporto strumentale ed eziologico, nel quale le prime devono rappresentare lo strumento per la realizzazione della seconda, e, al contempo, la costrizione deve costituire l'effetto della violenza o della minaccia. L'evento, invece, è quadruplice, nel senso che la condotta dell'agente deve causare, progressivamente: uno stato di coazione psichica della vittima; la vittima coartata deve "*fare od omettere qualche cosa*", nel senso di compiere un atto di disposizione patrimoniale – il quale può essere sia positivo, consistendo in un dare o in un *facere* (ad esempio, la dazione di una somma di denaro oppure l'alienazione di un bene), sia negativo, consistendo in un non *facere* (ad esempio, il mancato esperimento di un'azione giudiziale); si deve produrre un danno ingiusto che sia insito nell'atto di disposizione patrimoniale cioè che sia derivato dalla costrizione posta in essere dall'agente, non potendo sussistere l'evento dannoso in *re ipsa*; da ultimo, deve sussistere il profitto ingiusto in favore del soggetto agente o di altri soggetti terzi.

Con riferimento all'elemento soggettivo, è sufficiente il dolo generico, quale coscienza e volontà di costringere, attraverso la violenza o la minaccia, un'altra persona, a compiere un atto di disposizione patrimoniale a proprio danno, procurando, a sé o ad altri, un ingiusto profitto.

In detta specifica fattispecie incriminatrice, scopo del soggetto agente è quello di costringere la persona offesa a pagare un riscatto al fine di tornare in possesso dei propri dati. Solitamente, l'estorsione avviene tramite un avviso che compare sul monitor, bloccando il computer, nel quale sono contenute le direttive da soddisfare per ottenere la chiave che consente il recupero dei dati. Quindi, spesso, è anche la stessa condotta minacciosa e/o violenta ad essere realizzata in via telematica, ad esempio, attraverso e-mail, social network, chat-line oppure icone ed avvisi che compaiono sullo schermo del sistema.

Il termine ransomware, infatti, deriva dall'unione tra "ransom", ricatto, e "malware", un programma dannoso per il sistema informatico. Il virus, una volta entrato nel sistema, può criptare dati, informazioni e documenti dell'utente, negando a questo l'accesso.

La peculiarità di questa norma incriminatrice è, pertanto, anche quella di porre in pericolo beni ulteriori a quelli tutelati dalla fattispecie base del reato di estorsione, ossia il patrimonio e la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo: il delitto commesso nei sistemi informatici va a colpire un numero maggiore di beni giuridici protetti dall'ordinamento, con particolare riferimento a tutti quei beni connessi alle tecnologie dell'informazione, come la riservatezza, la segretezza delle comunicazioni informatiche (si pensi alle chat dei social network o al contenuto delle lettere e-mail) e la sicurezza informatica. Ciò che desta particolare preoccupazione, infatti, è che soggetti passivi del reato risultino essere sempre più spesso le persone giuridiche, che, dotandosi di una rete aziendale unica, rischiano di essere coinvolte in attacchi che non solo ledono il sistema informatico, ma pregiudicano la vita stessa dell'azienda, bloccandone l'attività.

Le ipotesi di reati previste dal comma 2, tenuto conto delle modifiche al codice penale, sono punite con la sanzione pecuniaria "*sino a quattrocento quote*".

In sostanza, con l'introduzione del nuovo decreto si assiste all'introduzione di un nuovo reato nel catalogo dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli Enti e all'inasprimento generale del regime sanzionatorio dei reati informatici per far fronte alle nuove esigenze di tutela derivanti dall'avvento del digitale.

1.4.12 IL D. L. 92/2024, RECANTE "MISURE URGENTI IN MATERIA PENITENZIARIA, DI GIUSTIZIA CIVILE E PENALE E DI PERSONALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA"

Il D. L. n. 92 del 2024, recante “*Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia*” è stato convertito con modificazioni dalla L. n. 112/2024 in data 10 agosto 2024 e reca modifiche all’ordinamento penitenziario, al codice penale, al codice di procedura penale e al d. lgs. 231/2001. Il decreto è entrato in vigore l’11 ottobre 2024.

Il Capo I del Decreto detta disposizioni sull’assunzione di nuovo personale nel Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria. Il Capo II contiene disposizioni in materia penitenziaria, di diritto penale e per l’efficienza del processo penale e rappresenta la parte del testo normativo qui di interesse: l’art. 9 del decreto, infatti, reca modifiche al codice penale e introduce l’art. 314-bis.

Come si legge nella Relazione Illustrativa allegata al Decreto, questo intervento si è reso necessario allo scopo di chiarire e specificare i termini di punibilità delle condotte propriamente non appropriative del pubblico ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio che non rientrino nelle ipotesi del reato di peculato o di abuso d’ufficio (ad oggi soppresso) e per ragioni di preciso adeguamento alla normativa euro-unitaria. Con la riforma attuata dalla legge n. 86 del 1990, infatti, sono state soppresse le condotte di “distrazione” per il profitto proprio o di altri dal reato di peculato (art. 314 c.p.) e contemporaneamente è stato riformato il reato di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) il quale puniva le condotte non appropriative ma consistenti nel mutamento della destinazione di legge del denaro o delle cose mobili pubbliche.

In dottrina è stata rilevata l’urgenza del nuovo intervento nella necessità di porre rimedio al rischio di creare un grave vuoto normativo nella tutela della p.a. alla luce dell’intervenuta abrogazione del reato di abuso d’ufficio (intervenuta poco dopo l’entrata in vigore di questo decreto legge e della quale si dirà *infra*) e di evitare di incorrere in una sanzione dell’Unione Europea per violazione degli obblighi comunitari – il peculato per distrazione è oggetto di un obbligo di incriminazione derivante dal diritto UE.

Nel dettaglio, l’art. 9, rubricato “*Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*” prescrive quanto segue:

“1. Al codice penale dopo l’articolo 314 è inserito il seguente: «*Articolo 314-bis (Indebita destinazione di denaro o cose mobili).* - Fuori dei casi previsti dall’articolo 314, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a se’ o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e l’ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

2. All’articolo 322-bis del codice penale, al primo comma, alinea, dopo la parola: «314» è inserita la seguente: «314-bis» e, alla rubrica, dopo la parola: «Peculato» sono inserite le seguenti: «*indebita destinazione di denaro o cose mobili*».

2-bis. All’articolo 323-bis, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «314» è inserita la seguente: «, 314-bis».

2-ter. All’articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al comma 1, secondo periodo, le parole: «*articoli 314, primo comma, 316 e 323*» sono sostituite dalle seguenti: «*articoli 314, primo comma, 314-bis e 316*» e, alla rubrica, dopo la parola: «Peculato» sono inserite le seguenti: «*indebita destinazione di denaro o cose mobili*» e le parole: «*e abuso d’ufficio*» sono soppresse”.

Pertanto, il nuovo reato di cui all’art. 314-bis c.p., altresì introdotto nell’art. 25 del D. Lgs. 231/2001, mira a punire il c.d. “peculato per distrazione”.

In particolare, il peculato ha natura plurioffensiva in quanto tutela non solo l’imparzialità e il buon andamento, ma anche il patrimonio della pubblica amministrazione.

La condotta, consistente nell’appropriazione di denaro o di altra cosa mobile altrui, è simile a quella prevista dall’appropriazione indebita di cui all’art. 646 c.p., da cui si differenzia per la qualifica rivestita dal soggetto attivo.

Il nuovo art. 314-bis c.p., recante il delitto di Indebita destinazione di denaro o cose mobili costruisce una figura mediana tra gli artt. 314 (peculato) e 323 (abuso d'ufficio) c.p. e punisce la violazione di doveri funzionali da parte di chi, pubblico ufficiale (secondo la definizione di cui all'art. 357 c.p.) o incaricato di pubblico servizio, esercita mansioni pubbliche.

Presupposto è che si abbia, per ragione dell'ufficio o del servizio ricoperto, la disponibilità giuridica di denaro o altra cosa mobile - da intendersi come entità materiale, suscettibile di essere trasportata, che abbia un valore economicamente valutabile - altrui.

La condotta consiste nel "destinare" (distrarre) il bene a un uso diverso da quello previsto "da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità".

Restano, quindi, esclusi dal novero delle fonti i regolamenti, così come eventuali decreti ministeriali, circolari e/o delibere di enti pubblici.

La rilevanza è attribuita alle sole regole vincolanti, previa espunzione degli atti amministrativi connotati da margini di discrezionalità - amministrativa, tecnica o politica.

Peraltro, ai fini dell'integrazione del reato, occorre anche dimostrare il nesso causale con l'evento, alternativo, per cui dall'atto sia conseguito un ingiusto vantaggio patrimoniale (anche per altri) o un danno ingiusto (solo ad altri);

L'elemento soggettivo è il dolo intenzionale, per cui l'evento di vantaggio o di danno deve essere una conseguenza voluta e immediatamente perseguita, non essendo sufficiente né il dolo eventuale, né quello diretto.

L'assetto punitivo prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Il richiamo all'art. 314-bis viene inserito anche nell'art. 322-bis c.p. che estende l'applicazione di alcune fattispecie di reato a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio, oltre che ai membri delle Corti internazionali, agli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali.

1.4.13 LA L. 114/2024 RECANTE "MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE, ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE" E L'ABROGAZIONE DEL REATO DI ABUSO D'UFFICIO

Nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10 agosto 2024, è stata pubblicata la Legge 9 agosto 2024, n. 114 (cd. "Legge Nordio") recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare".

Il provvedimento è entrato in vigore il 25 agosto 2024, mentre alcune disposizioni (come, ad esempio, quelle in tema di composizione collegiale del Giudice ai fini dell'applicazione della custodia cautelare in carcere) entreranno in vigore il 25 agosto 2026.

L'art. 1 prescrive le modifiche al codice penale che influiscono anche in materia di responsabilità amministrativa degli enti e che consistono nell'abrogazione del reato di abuso di ufficio di cui all'art. 323 c.p. e nella modifica del reato di traffico di influenze illecite, richiamato all'art. 25 del d. lgs. 231/2001.

Nella Relazione Illustrativa alla base dell'abrogazione del delitto di abuso d'ufficio si menzionano ragioni di scarsa applicazione della norma incriminatrice, di poca determinatezza della stessa e di necessità di ridurre il carico giudiziario, vista anche l'ampia disparità tra iscrizioni nel registro degli indagati per abuso d'ufficio ed effettive condanne.

Ancora, il Governo ha evidenziato la presenza di una vasta gamma di reati a tutela della pubblica amministrazione nel codice penale che garantiscono adeguata protezione.

Da ultimo, è menzionato l'articolato sistema introdotto a prevenzione della *malappractice* del settore pubblico, che prevede l'introduzione di piani anticorruzione per le pubbliche amministrazioni e il controllo di un'Agenzia indipendente, e le segnalazioni whistleblowing.

La modifica del reato di Traffico di influenze illecite, si legge sempre nella Relazione, mira a specificare meglio i termini di punibilità: in particolare, è mantenuta l'ipotesi della mediazione consistente nella costituzione di una provvista "in conto corruzione" e le altre ipotesi punibili rientrano nella definizione di "altra mediazione illecita" che viene specificata nel testo della norma.

L'ipotesi di millanteria è eliminata e diviene punibile come truffa al sussistere naturalmente degli elementi costitutivi di detto reato.

In particolare, l'art. 1 comma 1 lett. e) della Legge prevede che:

- l'articolo 346 -bis è sostituito dal seguente: *«Art. 346 -bis (Traffico di influenze illecite). — Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319 -ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 -bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 -bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 -bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi. Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 -bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322 -bis. La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 -bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio».*

1.4.14 IL D. LGS. 141/2024 E LA RIFORMA DOGANALE

Il 3 ottobre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 141/2024, recante «*Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi*», in vigore dal 4 ottobre 2024, che introduce un riordino normativo in materia doganale e di accise, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (Legge n. 111 del 9 agosto 2023).

Il nuovo testo normativo ha abrogato il vecchio Testo Unico delle leggi doganali (TULD) e alcune norme speciali, con conseguenze dirette sul d. lgs. 231/2001.

In particolare, l'art. 4 del d. lgs. 141/2024 prescrive le seguenti "modifiche al d. lgs. 231/2001":

1. All'articolo 25-sexiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231:

a) al comma 1, le parole: «dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43» sono sostituite dalle seguenti: «dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504»;

b) al comma 2, le parole: «i diritti di confine» sono sostituite dalle seguenti: «le imposte o i diritti di confine»;

c) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b)».

Ebbene, l'art. 25-sexiesdecies nella vecchia formulazione aveva ad oggetto la perseguibilità dell'ente in relazione alla commissione dei reati di contrabbando previsti dal TULD, i quali - dall'art. 282 all'art. 301 - punivano la condotta di chi introduceva nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni doganali, merci sottoposte ai "diritti di confine".

Ora, le disposizioni in materia doganale e i relativi reati sono contenuti nell'Allegato 1 del citato decreto legislativo che contiene la definizione dei diritti doganali e dei diritti di confine nonché una ridefinizione delle violazioni doganali suddivise in illeciti penali e illeciti amministrativi.

1.4.15 LA L. 143/2024 E UN NUOVO OBBLIGO DI SEGNALAZIONE PER ALCUNI SOGGETTI DETERMINATI

In data 8 ottobre 2024, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 7 ottobre 2024, n. 143, di conversione del c.d. decreto omnibus – d.l. 9 agosto 2024, n. 113 – recante "Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi e interventi di carattere economico".

La legge di conversione, in particolare, tra le altre novità, inserisce nel decreto omnibus l'art. 6-ter, rubricato "Introduzione dell'articolo 174-sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633".

Il nuovo art. 174-sexies della l. 633/1941 prescrive, al comma 1, un obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria di "tutte le informazioni rilevanti" rispetto alle condotte penalmente illecite previste dalla legge sul diritto d'autore, dall'art. 615-ter c.p. – condotta di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico – e dall'art. 640-ter c.p. – condotta di fronde informatica – delle quali i soggetti destinatari siano venuti a conoscenza.

Tale obbligo sorge quindi nel momento in cui si viene a effettiva conoscenza del compimento o del tentativo di compimento delle condotte criminose citate e riguarda:

- i prestatori di servizi di accesso alla rete;
- i soggetti gestori di motori di ricerca;
- i fornitori di servizi della società dell'informazione, inclusi i fornitori e gli intermediari di *Virtual Private Network* (VPN) o comunque di soluzioni tecniche che ostacolano l'identificazione dell'indirizzo IP di origine;
- gli operatori di *content delivery network*;
- i fornitori di servizi di sicurezza internet e di *Domain Name System* (DNS) distribuiti, che si pongono tra i visitatori di un sito e gli hosting provider che agiscono come reverse proxy server per siti web.

Tali soggetti, ai sensi del comma 2, sono inoltre tenuti a designare e notificare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) un "punto di contatto" che consenta loro di interfacciarsi con la stessa Autorità circa le predette condotte penalmente rilevanti.

L'ultimo comma del nuovo articolo punisce l'omissione della segnalazione con la reclusione fino ad un anno e richiama l'applicazione del d. lgs. 24-bis del d. lgs. 231/2001.

Dunque, sebbene il catalogo dei reati presupposto non sia stato ampliato espressamente con la nuova fattispecie criminosa di omessa segnalazione di fatti rilevanti di cui all'art. 174-sexies della l. 633/1941, l'espresso richiamo contenuto nell'ultimo comma del nuovo articolo impone alle imprese di prendere atto della nuova disposizione.

Pertanto, si ritiene opportuno segnalare tale modifica normativa, nonostante la Società non rientri tra i soggetti destinatari dell'obbligo in ragione del proprio business aziendale.

1.4.16 IL D. L. 145/2024: NUOVO DECRETO IMMIGRAZIONE E DIGITALIZZAZIONE

Il Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante "*Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali*" ha introdotto delle modifiche al Testo Unico per l'Immigrazione (D. Lgs. 286/98) (TUI) volte a telematizzare e digitalizzare diversi passaggi dell'iter amministrativo per la richiesta flussi.

Le principali novità che qui interessano attengono alle modifiche dell'art. 22 del D. Lgs n. 286/1998 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) e l'introduzione dell'Art.18-ter D.Lgs n. 286/1998 (Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) facenti parte dell'Art. 25-duodecies del D. Lgs 231/01 (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).

In particolare, l'art. 1 comma 1 lett. e) del D. L. 145/2024 modifica l'articolo 22 come segue:

1) al comma 2:

1.1) all'alinea, le parole: «deve presentare» sono sostituite dalle seguenti: «deve trasmettere in via telematica»;

1.2) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata»;

1.3) la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:

«d-bis) asseverazione di cui all'articolo 24-bis, comma 2, sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata»;

1.4) dopo la lettera d-bis), è aggiunta la seguente:

«d-ter) (indicazione del domicilio digitale inserito in uno degli indici nazionali istituiti dagli articoli) 6-bis e 6-quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;

2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. La previa verifica di cui al comma 2 si intende esperita con esito negativo se il centro per l'impiego non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale entro otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro interessato all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero.

2-ter. È irricevibile la richiesta presentata ai sensi del comma 2 dal datore di lavoro che, nel triennio antecedente la presentazione, avendo presentato una precedente richiesta di nulla osta al lavoro, all'esito della relativa procedura non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis.

La disposizione di cui al primo periodo non si applica se il datore di lavoro prova che la mancata sottoscrizione è dovuta a causa a lui non imputabile. È altresì irricevibile la richiesta presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione della stessa, risulti emesso decreto che dispone il giudizio per i reati di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis del codice penale o emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per i predetti reati.»;

3) al comma 5-ter, le parole: «qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore» sono sostituite dalle seguenti: «qualora il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalità di cui al comma 6, non sia trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione nel termine di cui al medesimo comma, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore»;

4) dopo il comma 5-quater, è inserito il seguente:

«5-quinquies. Il datore di lavoro è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di conferma entro il suddetto termine, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, ove già rilasciato, è revocato. In caso di conferma, l'ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso. Le comunicazioni tra l'ufficio consolare e lo sportello unico per l'immigrazione avvengono esclusivamente tramite il portale informatico per la gestione delle domande di visto di ingresso in Italia»;

5) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Entro otto giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis. Il lavoratore può altresì firmare il contratto in forma autografa. L'apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore. Tale documento è trasmesso in via telematica a cura del datore di

lavoro allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.».

La principale novità attiene all'obbligo per il datore di lavoro di dotarsi di un domicilio digitale, ossia un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) da registrare in uno degli Indici nazionali previsti dagli artt. 6-bis e 6-quater del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. 82/2005), ossia INI-PEC o INAD.

La PEC sarà il punto di riferimento per tutte le comunicazioni scambiate con lo Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI) durante l'intero iter (art. 1 comma 4).

Altra novità riguarda la sottoscrizione del contratto di soggiorno tra il lavoratore straniero e il datore di lavoro. Le modifiche attuate prevedono che questo non dovrà più essere sottoscritto presso il SUI di competenza, ma dovrà essere spedito in via telematica al SUI una volta sottoscritto dalle parti, e comunque entro i primi 8 giorni solari dall'ingresso del lavoratore straniero in territorio italiano. Inoltre, il datore di lavoro dovrà ora apporre la propria firma digitale ("o altro tipo di firma elettronica qualificata") sulla copia informatica del contratto già firmata dal lavoratore in forma autografa.

L'art. 18-ter del TUI, rubricato "*Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*", prevede la possibilità che venga rilasciato alle vittime uno speciale permesso di soggiorno denominato "casi speciali – 18 ter" della durata di sei mesi rinnovabile per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Anche ai membri del nucleo familiare della vittima presenti in Italia viene consentito di sottrarsi alla condizione di vulnerabilità grazie alla concessione di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.

- Il permesso di soggiorno viene rilasciato dal Questore con immediatezza, su impulso della Procura della Repubblica o a seguito del ricevimento di parere da parte dell'Ispettorato del Lavoro.

1.4.17 LA L. 166/2024 E L'AMPLIAMENTO DEI REATI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE

Lo scorso 15 novembre è entrata in vigore la L. 166/2024 che ha convertito con modificazioni il D.L. 16 settembre 2024, n. 131, relativo a "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti dall'Unione Europea*". La novità normativa mira a liberalizzare la gestione dei diritti d'autore, consentendo anche alle entità di gestione indipendenti (EGI), ossia operatori privati a scopo di lucro non controllati dai titolari dei diritti, di operare in Italia per l'attività di intermediazione nel settore del diritto d'autore.

Ne deriva che gli articoli 171-bis, 171-ter e 171-septies della Legge 633/1941, richiamati dall'art. 25-novies del d. lgs. 231/2001, ora puniscono non solo la contraffazione dei contrassegni SIAE, ma anche quella relativa ai contrassegni rilasciati da altri organismi di gestione collettiva o da entità di gestione indipendenti.

1.4.18 DECRETO SICUREZZA 2025

Il Decreto Sicurezza 2025 (D.L. n. 48/2025), recante "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario*", introduce una nuova fattispecie penale autonoma, codificata nell'Art. 270-quinquies.3 c.p., rubricata "*Detenzione di materiale con finalità di terrorismo*", e integra l'art. 435 c.p. (Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti), prevedendo la reclusione da 6 mesi a 4 anni per la diffusione o pubblicizzazione di materiale destinato a insegnare come costruire ordigni esplosivi o a compiere attentati contro l'incolumità pubblica, entrambi facenti parte dell'Art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001 (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico).

La *ratio* dell'intervento normativo è quella di rafforzare gli strumenti di contrasto al terrorismo internazionale e interno.

In particolare, l'art. 1 comma 1 lett. a) del D. L. 48/2025 introduce l'art. 270-quinquies.3, il quale prescrive quanto segue: *“Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni”*.

L'art. 1 comma 1 lett. b), prescrive che *“all'articolo 435 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Fuori dei casi di concorso nel reato di cui al primo comma, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie o sostanze indicate al medesimo comma, o su qualunque altra tecnica o metodo per il compimento di taluno dei delitti non colposi di cui al presente titolo puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni»”*.

1.4.19 REATI CONTRO GLI ANIMALI

La L. 82/2025, avente ad oggetto *“Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali”*, ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti per i reati contro gli animali, aggiungendo l'articolo 25-undevicies al d. lgs. 231/2001.

Tale intervento normativo mira a punire le persone giuridiche in caso di commissione di reati contro gli animali.

In particolare, ai sensi dell'art. 25-undevicies:

1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544 -bis, 544 -ter, 544 -quater, 544 -quinquies e 638 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*
2. *Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna, ai sensi dell'articolo 459 del codice di procedura penale,*
per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non superiore a due anni.
3. *I commi 1 e 2 non si applicano ai casi previsti dall'articolo 19 -ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale.*

2. Dati della Società

2.1 DATI IDENTIFICATIVI DELLA SOCIETÀ E SEDI

Denominazione	FASHIONART S.p.A. (di seguito Società)
Sede legale ed operativa	Limena (PD) Via Cesare Battisti, n. 29 CAP 35010
Codice Fiscale/P.IVA	3656480286
Durata	31/12/2050

2.2 FORMA GIURIDICA

Ai sensi dell'articolo 1 dello Statuto, la Società è costituita nella forma di Società per Azioni.


Dal 28.10.2022, FashionArt S.p.A. è soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio di maggioranza, Chanel International B.V., ai sensi dell'art. 2497-bis c.c..

3. Descrizione dell'attività

3.1 OGGETTO SOCIALE COME DA STATUTO

Ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto l'attività svolta dalla Società risulta essere:

“la progettazione, realizzazione e relative fasi di lavorazione, confezionamento e commercializzazione di capi di abbigliamento anche mediante lavorazioni c/terzi nonché di articoli di arredo ed accessori di ogni tipo, di articoli sportivi e per il tempo libero, di articoli per la casa, di minuteria; - l'assunzione e la concessione di mandati di agenzia con o senza rappresentanza da parte ed a favore di imprese mandanti italiane e/o estere; - l'organizzazione di reti commerciali e di negozi di vendita; - la predisposizione delle bozze e della campionatura di articoli per l'abbigliamento; - l'attività di design, di servizi di progettazione di capi di abbigliamento, di arredo ed accessori di ogni tipo, di articoli sportivi e per il tempo libero, di articoli per la casa, di minuteria; - i servizi di grafica legati al mondo dell'abbigliamento, dello sport, del tempo libero, dell'arredamento in genere e la realizzazione di prototipi di articoli di vario genere; - la consulenza nelle attività sopra indicate, la commercializzazione al minuto ed all'ingrosso di articoli di abbigliamento in genere, oggettistica varia e minuta, articoli sportivi e per il tempo libero, articoli d'arredo e per la casa; - l'organizzazione e la promozione di eventi collegati alle attività sopra elencate, la consulenza direzionale e la generale attività di formazione; - la realizzazione di siti web e servizi vari in internet, produzione software e rivendita hardware; - l'organizzazione di corsi di formazione professionale nel settore del tessile e affini; - la fornitura di servizi alle imprese legati all'uso di computer (a titolo esemplificativo editoria elettronica, archiviazione dati su supporti ottici, ecc.); - l'attività di elaborazione dati; - la compravendita, all'ingrosso ed al dettaglio, di beni dell'industria tessile e dell'abbigliamento e di ogni altro bene per il quale non sia espressamente previsto l'assoggettamento al rilascio di licenze e/o autorizzazioni. La Società può assumere o concedere a soggetti terzi mandati di agenzia, di commissione, di rappresentanza, con o senza provvista, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari necessarie o utili al raggiungimento degli scopi sociali. La Società può altresì assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni ed altre garanzie in genere, anche reali,

	
	Data 05.09.2025 – Rev. 06
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

purché tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale e comunque nei limiti di cui all'art. 2361 del codice civile”.

3.2 ATTIVITÀ DI FATTO ESERCITATA DALLA SOCIETÀ

La sede legale e operativa della Società è in Limena (PD), via Cesare Battisti, n. 29. Il lavoro viene svolto sia presso la sede legale, sia presso le sedi dei subfornitori.

L'attività della Società consiste nella:

- progettazione, realizzazione e relative fasi di lavorazione, confezionamento e commercializzazione di capi di abbigliamento anche mediante lavorazioni conto terzi;
- predisposizione delle bozze e della campionatura di articoli per l'abbigliamento;
- attività di design, di servizi di progettazione di capi di abbigliamento;
- realizzazione di prototipi di articoli tessili;
- consulenza nelle attività sopra indicate;
- organizzazione e promozione di eventi collegati alle attività sopra elencate, consulenza direzionale e la generale attività di formazione.

Inoltre, dal 10 aprile 2020, a fronte dell'emergenza epidemiologica dovuta al diffondersi del virus Covid-19, la Società ha dato avvio all'attività secondaria di confezione di camici, divise e altri indumenti da lavoro, con il codice ATECO 14.12.00. La produzione dei prodotti rientranti nel succitato codice ATECO perdurerà anche dopo il termine dell'emergenza epidemiologica.

3.3 DEFINIZIONI RILEVANTI

Committente: il cliente della Società che affida alla stessa, mediante apposito accordo di subfornitura, la realizzazione di capi finiti, o più raramente, di pannelli di tessuto previa effettuazione di specifici trattamenti/lavaggi;

Conto lavoro: la Società definisce come conto lavoro tutta l'attività produttiva, di qualsiasi natura esternalizzata ai propri sub fornitori;

Magazzino virtuale: il magazzino presente nel gestionale, da cui è possibile ricavare quali merci sono presenti nei magazzini fisici o presso i subfornitori della Società;

Mansionari tecnici: descrizione dettagliata delle lavorazioni di competenza di ciascun Responsabile di Funzione e dei suoi addetti/incaricati;

Nota di taglio: apposito file che la Società riceve dalle taglierie che effettuano le lavorazioni di competenza per effetto di apposito contratto di subfornitura, volta a determinare tra l'altro: quanti capi sono stati tagliati e quali rimanenze di tessuto vi sono;

PDM: Product Data Management, ovvero il gestionale dei dati di prodotto utilizzato dalla Società;

Retroplanning: file predisposto a cura del Responsabile della Produzione al fine di stabilire, a ritroso sulla base delle scadenze fornite dai committenti, quali sono le tempistiche che devono essere rispettate nella fase di produzione;

Subfornitori: tutti i subfornitori della Società cui la stessa si avvale per realizzare il prodotto finito in favore dei propri committenti.

4. Organizzazione Societaria

4.1 ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo amministrativo della Società è il Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto (all.1):

“La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri scelti anche fra non soci, nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci.

L'Organo Amministrativo dura in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La scelta circa il sistema di amministrazione e, nel caso di Consiglio, la fissazione del numero dei membri è riservata alla decisione dei soci.

I componenti dell'Organo Amministrativo sono rieleggibili, possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386 C.C. e sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 C.C.”.

Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è composto da cinque amministratori, con durata in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027, come da ultima delibera assembleare del 16.04.2025 (all. 2):

- Bruno André Jean Pavlovsky (Presidente), nominato con atto del 29/09/2022 e rinnovato con atto del 16.04.2025;
- Andrea Rambaldi (Consigliere delegato), nominato con atto del 29/09/2022 e rinnovato con atto del 16.04.2025;
- Jacques Marie Daniel Chenain, nominato con atto del 29/09/2022 e rinnovato con atto del 16.04.2025;
- Festa Ciro Alessio, nominato con atto del 27/04/2023;
- Fasanotti Alberto, nominato con atto del 08/07/2024.

Ai sensi dell'art. 22, comma 1 dello Statuto spettano i seguenti poteri al Consiglio di Amministrazione:

“L'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni di sorta e particolarmente gli sono riconosciuti tutti i poteri per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservati in modo tassativo all'Assemblea dei soci. Sono inoltre attribuite all'Organo Amministrativo le seguenti competenze: a) la delibera di fusione nei casi di cui agli artt. 2505, 2505 bis, 2506 ter ultimo comma c.c.; b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio secondo il disposto degli artt. 2437 ter e seguenti c.c.”.

4.2 RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

L'art. 24 dello Statuto prevede che:

“La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, con la relativa firma sociale spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, al Vice Presidente.

La rappresentanza negoziale e giudiziale è devoluta all'eventuale Amministratore delegato, nell'ambito delle funzioni e dei compiti attribuiti.”

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è Bruno André Jean Pavlovsky, nominato con atto del 29/09/2022 e il cui incarico è stato rinnovato con atto del 16.04.2025 con durata in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027.

Andrea Rambaldi è Consigliere delegato nominato con atto del 29/09/2022 e il cui incarico è stato rinnovato con atto del 16.04.2025 con durata in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027.

Non sono stati nominati direttori, institori o procuratori.

4.3 ORGANI DELEGATI E PROCURATORI SPECIALI

L'art. 22, commi 2 e 3 dello Statuto stabilisce che:

“Nei limiti stabiliti dall'art. 2381 C.C., il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri, con la qualifica di Amministratore delegato.

Può altresì attribuire speciali incarichi e speciali funzioni di ordine tecnico – amministrativo ad uno o più dei suoi membri.”

Con verbale del Consiglio di Amministrazione del 29/09/2022, nonché, da ultimo, in virtù del verbale del 31 marzo 2025, sono stati conferiti ad Andrea Rambaldi i seguenti poteri: poteri di ordinaria amministrazione sotto la supervisione del Consiglio di amministrazione e in nome e per conto della società, in un contesto di gestione quotidiana degli affari correnti e per l'ottimizzazione delle operazioni della società, esclusi solo quelli che per legge e/o per statuto sono devoluti alla competenza esclusiva dell'assemblea dei soci, del consiglio di amministrazione e/o del Presidente nonché esclusi quelli di cui alle successive delibere, con facoltà di nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti, e rilasciare a terzi deleghe relative all'esercizio dei propri poteri entro i limiti e per gli scopi infra indicati.

In particolare, vengono conferiti all'amministratore Andrea Rambaldi i seguenti poteri:

- I) fare, accettare e autorizzare tutti gli acquisti, scambi, contributi, vendite o trasferimenti di tutti i prodotti, impianti e beni mobili in un contesto di gestione quotidiana dell'attività della società entro i limiti sotto definiti;
- II) determinare e negoziare il prezzo di vendita dei prodotti, e il prezzo d'acquisto di materie prime, e negoziare i relativi termini di pagamento;
- III) concludere, modificare, negoziare e firmare ogni contratto o lettera di intenti entro i limiti sotto definiti;
- IV) eseguire tutti i lavori di manutenzione o di sviluppo, sia di routine che urgenti;
- V) eseguire le seguenti operazioni di gestione quotidiana del personale: i. far preparare le buste paga e pagare i salari e i contributi dei dipendenti; ii. assicurare il monitoraggio regolare di tutti gli aspetti dei rapporti di lavoro individuali; iii. gestione e monitoraggio di entrate e uscite, dichiarazioni, esami medici, infortuni, malattie, ferie, visualizzazione e conservazione di tutti i registri, e tutte le azioni di gestione quotidiana; iv. rappresentare la società davanti alle istituzioni rappresentative del personale (incluso: ispettorato del lavoro, uffici provinciali e regionali del lavoro, istituti per le assicurazioni obbligatorie, I.N.P.S. e A.S.L. e tutte le autorità amministrative per la concessione di concessioni, licenze e autorizzazioni) e, in particolare, i rappresentanti del personale, delegati e rappresentanti sindacali e, a tal fine, convocarli, riceverli ed espletare nei loro confronti gli obblighi incombenti sulla società nel rispetto della legge; v. assicurare l'osservanza della legislazione sociale nel contesto delle relazioni di lavoro individuale e svolgere tutte le azioni necessarie in osservanza con le norme applicabili secondo il diritto del lavoro e la legislazione sulla sicurezza sociale, assicurare l'osservanza delle leggi riguardo alla salute ed alla sicurezza sul lavoro. L'amministratore Rambaldi dovrà curare l'esatta applicazione di tutte le norme relative alle remunerazioni ordinarie e straordinarie, al trattamento speciale, al pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali e al rispetto delle norme relative, ed in generale, delle disposizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro e delle disposizioni legislative e regolamentari emanate dall'ispettorato del lavoro,

I.N.P.S., A.S.L. e dalle competenti autorità. Ogni liquidazione, comunicazione, dichiarazione o adempimento a cui la società è stata tenuta in conseguenza delle norme e dei provvedimenti di cui sopra sarà gestita dal medesimo;

- VI) ferme le limitazioni che seguono, concludere accordi, contratti o appalti/subforniture ed autorizzarli, per un prezzo fisso o altro;
- VII) partecipare alle offerte e a bandi e sovvenzioni per un valore non superiore a euro 500.000,00;
- VIII) richiedere o accettare tutte le autorizzazioni;
- IX) contrarre e cessare le polizze assicurative o i contratti per i rischi di qualsiasi natura, discutere e determinare i termini di tutti gli indennizzi;
- X) aprire, chiudere ed estinguere tutti i conti correnti aperti o da aprire, in nome della Società, con tutte le banche o gli istituti di credito o istituti finanziari; con la firma congiunta di almeno un altro consigliere, prendere prestiti o aprire linee di credito per importi eccedenti l'ammontare di Euro 10.000,00 (diecimila,00) per singola operazione ed eccedenti il totale complessivo annuo di Euro 50.000,00, (cinquantamila,00) con esclusione delle linee di credito relative alle carte di credito aziendali; effettuare le operazioni di ordinaria amministrazione sui conti correnti della Società, ottenere tutti i libretti di assegni, affittare cassette di sicurezza e ritirarne il contenuto; gestire i conti correnti; tutte le ricevute o liberatorie e firmare ogni ricevuta, cedolino, corrispondenza o documento;
- XI) autorizzare i pagamenti sui conti correnti della Società, con firma congiunta con il CFO, Antonio De Robertis, fino a Euro 300.000,00 (trecentomila,00) per transazione;
- XII) raccogliere tutte le somme dovute alla Società;
- XIII) firmare la corrispondenza, ricevere e ritirare le raccomandate, i plichi raccomandati o non, telegrammi, vaglia ricevuti all'indirizzo della società, dare ricevute o liberatorie per tutte le somme, vaglia, documenti o articoli ricevuti;
- XIV) ricevere da qualsiasi autorità amministrativa gli importi a cui la società dovesse essere legittimata a titolo di rimborso o per qualsivoglia ragione, e darne ricevuta;
- XV) rappresentare la società presso lo stato, enti pubblici o privati e amministrazioni, nonché in giudizio davanti ogni autorità giudiziaria per ogni fase e grado con il potere di conferire mandato professionale ad avvocati e consulenti, svolgere tutte le formalità con il tesoro, le poste e la guardia di finanza;
- XVI) certificare e spedire tutti i documenti necessari, le dichiarazioni e la prova e il pagamento di tutte le tasse, multe, sanzioni e fare domanda per tutti gli sconti o riduzioni di tutte le tasse, multe e sanzioni;
- XVII) effettuare donazioni verso enti del terzo settore, istituti di ricerca, oppure verso il servizio sanitario nazionale nel limite di 10.000 euro nell'arco di ciascun anno solare;
- XVIII) ogni assunzione che sia già stata approvata dal Consiglio di Amministrazione e/o menzionata nel budget della società, ad eccezione di assunzioni di dirigenti;
- XIX) la stipula di un nuovo contratto con un libero professionista e la cessazione di tale accordo, che siano già stati approvati dal Consiglio di amministrazione e/o menzionati nel budget della società per un valore non superiore a euro 100.000 annui; per un importo superiore sarà necessaria la firma congiunta di un altro consigliere;
- XX) l'acquisto di prodotti e servizi non connessi al ciclo produttivo o alla ricerca di sviluppo, per un valore non superiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila,00) annuale e una durata massima di 2 anni, fermo restando che per importi superiori sarà necessaria la firma congiunta di almeno un altro amministratore o procuratore della Società, come segue: con firma congiunta con il consigliere **Ciro Festa** oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) e fino a Euro 250.000,00 (duecento cinquantamila/00); con firma congiunta con il consigliere **Jacques Chenain** oltre Euro 250.000,00 (duecento cinquantamila/00), e fino a Euro

500.000,00 (cinquecento mila/00); con firma congiunta con il Presidente del Consiglio di Amministrazione oltre Euro 500.000,00 (cinquecento mila/00);

- XXI) l'acquisto di immobilizzazioni (compresi strumenti e attrezzature, ma esclusi i beni immobili), e alla locazione e/o il leasing finanziario delle predette immobilizzazioni, così come previsto nel budget approvato dal Consiglio di Amministrazione, senza limiti di importo;
- XXII) l'acquisto di immobilizzazioni (compresi strumenti e attrezzature ma esclusi i beni immobili) e/o leasing e/o locazione finanziaria di immobilizzazioni eccedenti il budget annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione per un importo non eccedente Euro 500,00 (cinquecento,00) per immobilizzazione, fermo restando che per importi superiori sarà necessaria la firma congiunta di almeno un altro amministratore o procuratore della Società, come segue: con firma congiunta del CFO, Antonio De Robertis, oltre Euro 500,00 (cinquecento/00) e fino a Euro 10.000,00 (diecimila/00); con firma congiunta con un consigliere oltre Euro 10.000,00 (diecimila/00).
- XXIII) assunzioni di natura temporanea e/o assunzioni per sostituzioni in caso di dimissioni (restando inteso che l'assunzione dovrà essere del medesimo livello del dipendente da sostituire);
- XXIV) ogni assunzione di un dirigente, con la firma congiunta di almeno un altro consigliere (anche se l'assunzione è prevista a budget);
- XXV) ogni licenziamento o accordo uscita (ad esclusione dei dirigenti) con la firma congiunta di un consigliere;
- XXVI) aumento annuo dei salari del personale impiegato nella società (dipendenti e lavoratori autonomi), inclusi bonus di produzione, bonus individuali e bonus eccezionali obbligatori per legge;
- XXVII) firmare ogni accordo intra-gruppo (tra la società e le altre entità del gruppo a cui appartiene) ad eccezione dei finanziamenti, che necessiteranno la firma congiunta di un consigliere;
- XXVIII) firmare e accettare qualsiasi documentazione o accordo in relazione ai servizi di cash management intra-gruppo. tale documentazione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le condizioni del conto, la documentazione bancaria elettronica, gli accordi di target balancing e cash pooling, gli accordi relativi ai servizi di pagamento e di credito o altri accordi relativi a transazioni finanziarie e bancarie;
- XXIX) la sottoscrizione di contratti di distacco (sia in qualità di distaccante che di distaccataria), nel rispetto del budget della società.

I predetti poteri sono soggetti alle seguenti limitazioni e in particolare la preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione sarà necessaria per le seguenti attività:

A) la concessione di qualsiasi garanzia o carica di qualsiasi tipo sui beni della società o l'accettazione della società di dare la sua garanzia personale a favore di qualsiasi persona;

B) acquistare o vendere l'azienda, rami d'azienda o partecipazioni;

C) vendita totale o parziale di immobilizzazioni, cessione totale o parziale del godimento di immobilizzazioni, titoli o beni qualunque sia il loro importo;

D) l'acquisto di prodotti (inclusi materie prime) relativi al ciclo produttivo o alla ricerca di sviluppo per un valore superiore ad Euro 450.000 per ordine, affidamento di lavorazioni a subfornitori esterni e acquisto di prodotti semilavorati relativi al ciclo produttivo o alla ricerca di sviluppo per un valore superiore ad Euro 700.000 per ordine (pertanto, al di sotto di tali importi, l'amministratore Andrea Rambaldi è autorizzato ad effettuare pagamenti senza l'approvazione del Consiglio di Amministrazione), ad eccezione di ordini/contratti di acquisto e contratti di appalto/subfornitura al di sopra delle suddette soglie e relativi ad ordini/contratti confermati per iscritto da clienti fino a Euro 2.000.000, fermo restando che per importi superiori sarà necessaria la firma congiunta di almeno un altro Consigliere;

E) incorporazione, scorporo o conferimento degli attivi o contratto di locazione aziendale;

F) ogni licenziamento collettivo;

G) conclusione di ogni accordo, transazione o conciliazione in ipotesi di controversie stragiudiziali per un importo superiore ad euro 50.000,00;

H) conclusione di ogni accordo, transazione o conciliazione in sede giudiziale per un importo superiore ad euro 50.000,00.

Resta inteso che entro i predetti limiti e scopi, Andrea Rambaldi: avrà l'autorità di avviare e sottoscrivere tutti gli atti, le lettere e i documenti, eleggere domicilio per il servizio, sostituire una o più persone in tutto o in parte per questi poteri e, più genericamente, fare tutto ciò sia necessario per i suddetti scopi; avrà totale indipendenza e autonomia di agire nell'interesse della società entro l'ambito delle deleghe; se fosse il caso, e nella misura necessaria, potrà beneficiare dell'aiuto di esperti esterni alla società e consulenti esterni di cui normalmente la società si avvale e che potrà chiamare per ogni specifica questione si dovesse presentare.

Con verbale del consiglio di amministrazione del 29/09/2022: i) di nominare Andrea Rambaldi, che accetta l'incarico, datore di lavoro, anche ai sensi di quanto previsto dal codice civile italiano e dal decreto legislativo n. 81/2008 (testo unico salute e sicurezza lavoro), in relazione a tutti i luoghi attuali o di futura istituzione nei quali, anche in via temporanea, si esercitano o si eserciteranno attività di pertinenza aziendale o comunque ad esse connesse, il quale avrà, il dovere di qualificarsi come datore di lavoro nei rapporti con i lavoratori dipendenti ed i soggetti terzi. Al sig. Andrea Rambaldi vengono conferite a titolo meramente esemplificativo i seguenti poteri: a) compiere tutti gli atti, le pratiche e le formalità dirette a garantire la sicurezza di tutti i luoghi di lavoro, degli impianti, dei laboratori e dei macchinari situati all'interno della società e ad assicurare l'applicazione e il costante rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamentari in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro; curando il tempestivo rilascio e rinnovo delle prescritte autorizzazioni, concessione, licenze, nulla osta e, più in generale, il tempestivo rilascio dei necessari atti amministrativi; b) provvedere alla stesura e all'inoltro delle denunce, dichiarazioni, comunicazioni, informazioni e relazioni, imposte da norme legislative e regolamentari e, segnatamente, alle denunce previste dalla vigente normativa, nonché al relativo rinnovo; c) curare il tempestivo adempimento delle prescrizioni impartite, in materia di sicurezza e igiene del lavoro, dagli organi di vigilanza; d) avere cura che vengano attuate le misure e posti in essere gli adempimenti previsti da norme legislative, regolamentari o da provvedimenti della pubblica autorità in materia di pronto soccorso, salvataggio, prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza; e) rappresentare la società innanzi agli enti e agli organi pubblici preposti all'esercizio delle funzioni di controllo, ispettive e di vigilanza previste dalla normativa vigente e di futura emanazione, in tutti i rapporti attinenti l'esercizio delle funzioni delegate, presenziando agli accessi ed alle visite presso la società e le sue aree accessorie, ed accedendo alle legittime richieste formulate dai pubblici funzionari; f) al fine dell'espletamento delle funzioni sopra specificate rappresentare la società in giudizio, sia come attore sia come convenuto, avanti qualsiasi Autorità giudiziaria o amministrativa, di ogni ordine e grado, con facoltà di nominare e revocare avvocati, procuratori e periti in ogni grado e specie di giudizio. Per l'effettiva osservanza degli obblighi di legge sopra descritti viene conferita ad Andrea Rambaldi la facoltà di decidere autonomamente le opportune spese da sostenere, senza che sia necessaria una ulteriore autorizzazione, fino all'ammontare massimo di Euro 100.000, stabilito che le spese sostenute siano documentate, restando inteso che in caso di emergenza non ci sarà alcun limite di budget fermo l'obbligo di rendiconto di Andrea Rambaldi. Nell'esercizio dei suddetti poteri Andrea Rambaldi potrà firmare disgiuntamente da altri e con firma libera tutti gli atti, le deleghe e la corrispondenza necessari. Andrea Rambaldi dichiara espressamente di accettare l'incarico di datore di lavoro, ai sensi di quanto previsto dal codice civile italiano e dal decreto legislativo n. 81/2008 (testo unico salute e sicurezza lavoro) rinunciando espressamente a qualsiasi compenso per tale specifica nomina. 2) Di nominare Andrea Rambaldi, che accetta l'incarico, responsabile in materia di tutela dell'ambiente ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 (testo unico ambientale). Al sig. Andrea Rambaldi vengono conferiti a titolo meramente esemplificativo i seguenti poteri: a) rappresentare ad ogni effetto la società, avanti a tutti gli enti ed organi pubblici e privati preposti all'esercizio delle funzioni di vigilanza, verifica e controllo previste da tutte le norme ed i regolamenti nazionali e locali in materia ambientale, nonché con tutti i più ampi poteri decisionali e di firma; b) rappresentare la società, in relazione a controversie connesse alla materia della tutela ambientale avanti qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa (anche in sede gerarchica e di opposizione), di ogni ordine e grado, con facoltà di nominare e revocare avvocati, procuratori e periti e/o consulenti di parte; c) provvedere al tempestivo ottenimento ed ai relativi rinnovi di tutti permessi, autorizzazioni concessioni, licenze, nulla osta e qualsivoglia

ulteriore atto pubblico necessario per lo svolgimento e/o la modifica sostanziale dell'attività di impresa, con potere di firma di tutte le relative istanze, nonché all'invio di ogni prescritta comunicazione o autocertificazione circa l'attività di impresa stessa; d) provvedere alla stesura ed all'inoltro di tutte le denunce, dichiarazioni, comunicazioni, informazioni e relazioni, imposte dalla normativa ambientale; per l'effettiva osservanza degli obblighi di legge sopra descritti viene conferita ad Andrea Rambaldi la facoltà di decidere autonomamente le opportune spese da sostenere, senza che sia necessaria una ulteriore autorizzazione, fino all'ammontare massimo di Euro 100.000, stabilito che le spese sostenute siano documentate, restando inteso che in caso di emergenza non ci sarà alcun limite di budget fermo l'obbligo di rendiconto di Andrea Rambaldi. Nell'esercizio dei suddetti poteri Andrea Rambaldi potrà firmare disgiuntamente da altri e con firma libera tutti gli atti, le deleghe e la corrispondenza necessari. 3) Designare il consigliere Andrea Rambaldi, che accetta, in qualità di rappresentante fiscale della società, con ogni più ampio potere, nessuno escluso, affinché lo stesso, ovvero persona da lui delegata, possa con firma libera, in nome e per conto della società, assolvere gli adempimenti derivanti dall'applicazione delle imposte e/o adempiere agli obblighi di versamento delle stesse e/o di presentazione della dichiarazioni fiscali e in generale porre in essere ogni atto e/o adempimento, rendere dichiarazione, sottoscrivere ogni altro documento e/o accordo inerente, conseguente, connesso e/o strumentale a tali fini.

Con verbale del 31/03/2025 del Consiglio di Amministrazione, sono stati conferiti al CFO, Antonio De Robertis, i seguenti poteri: i) fare, accettare e autorizzare tutti gli acquisti, scambi, contributi, vendite o trasferimenti di tutti i prodotti, servizi, impianti e beni mobili in un contesto di gestione quotidiana dell'attività della società entro i limiti sotto definiti:

a. acquisto di prodotti (comprese le materie prime) relativi al ciclo produttivo o alla ricerca di sviluppo per un valore non superiore a Euro 100.000,00 mila (centomila,00) per ordine, o affidamento di lavorazioni a subfornitori esterni e acquisto di prodotti semilavorati per un valore non superiore a Euro 100.000,00 (centomila,00) per subfornitore, fermo restando che per importi superiori sarà necessaria la firma congiunta di almeno un altro amministratore o procuratore della Società, come segue: - con firma congiunta dell'AD, Andrea Rambaldi, per gli acquisti di prodotti (comprese le materie prime) relativi al ciclo produttivo o alla ricerca di sviluppo per un valore oltre Euro 100.000,00 (centomila,00) e fino a Euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila,00) per ordine; - con firma congiunta dell'AD, Andrea Rambaldi, per l'affidamento di lavorazioni a subfornitori esterni e acquisto di prodotti semilavorati per un valore oltre Euro 100.000,00 (centomila,00) e fino a Euro 700.000,00 (settecentomila,00). Qualora l'ordine/contratto di acquisto di prodotti e/o contratto di appalto/subfornitura sia relativo a un ordine/contratto confermato per iscritto da un cliente fino a Euro 2.000.000,00, i limiti di cui al punto a) vengono aumentati a Euro 200.000,00 per ordine, fermo restando che per importi superiori sarà necessaria la firma congiunta dell'AD, Andrea Rambaldi, secondo i limiti sopra definiti.

b. acquisto di prodotti e servizi non connessi al ciclo produttivo o alla ricerca di sviluppo, per un valore non superiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila,00) annuale e una durata massima di 2 anni, fermo restando che per importi superiori sarà necessaria la firma congiunta di almeno un altro amministratore o procuratore della Società, come segue: - con firma congiunta con il consigliere Ciro Festa oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) e fino a Euro 250.000,00 (duecento cinquantamila/00), - con firma congiunta con il consigliere Jacques Chenain oltre Euro 250.000,00 (duecento cinquantamila/00), e fino a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), - con firma congiunta con Presidente del Consiglio di Amministrazione oltre Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);

c. acquisto di immobilizzazioni (compresi strumenti e attrezzature, ma esclusi i beni immobili) e la locazione e/o il leasing finanziario delle predette immobilizzazioni, così come previsto nel budget approvato dal Consiglio di Amministrazione, senza limiti di importo;

d. acquisto di immobilizzazioni (compresi strumenti e attrezzature ma esclusi i beni immobili) e/o leasing e/o locazione finanziaria di immobilizzazioni eccedenti il budget annuale approvato, per un importo non superiore a Euro 500,00 (cinquecento,00) per immobilizzazione, fermo restando che per importi superiori sarà necessaria la firma congiunta di almeno un altro amministratore della Società, come segue: - con firma congiunta con l'AD, Andrea Rambaldi, oltre Euro 500,00 (cinquecento/00) e fino a Euro 10.000,00 (diecimila/00); - con firma congiunta con un consigliere oltre Euro 10.000,00 (diecimila/00);

e. acquisto di veicoli e/o leasing e/o locazione finanziaria di veicoli per qualsiasi importo, che siano stati approvati dal Consiglio di Amministrazione e/o menzionati nel budget della Società e/o previsti nell'ambito di contratto di lavoro con dipendenti;

(ii) autorizzare i pagamenti sui conti correnti della Società, con firma congiunta con l'AD, Andrea Rambaldi, fino a 300.000,00 (trecentomila/00) per transazione;

(iii) attuare l'accordo in relazione ai servizi di Cash Pooling intra-gruppo a seguito di autorizzazione scritta da parte dell'AD, Andrea Rambaldi, ed effettuare i relativi giroconti;

(iv) aprire, chiudere ed estinguere tutti i conti correnti aperti o da aprire, in nome della Società, con tutte le banche o gli istituti di credito o istituti finanziari con la firma congiunta dell'AD, Andrea Rambaldi; effettuare le operazioni di ordinaria amministrazione sui conti correnti della Società, ottenere tutti i libretti di assegni, affittare cassette di sicurezza e ritirarne il contenuto; gestire i conti correnti; tutte le ricevute o liberatorie e firmare ogni ricevuta, cedolino, corrispondenza o documento;

(v) raccogliere tutte le somme dovute alla società;

(vi) firmare la corrispondenza, ricevere e ritirare le raccomandate, i plichi raccomandati o non, telegrammi, vaglia ricevuti all'indirizzo della società, dare ricevute o liberatorie per tutte le somme, vaglia, documenti o articoli ricevuti;

(vii) ricevere da qualsiasi autorità amministrativa gli importi a cui la società dovesse essere legittimata a titolo di rimborso o per qualsivoglia ragione, e darne ricevuta; più in particolare: interfacciarsi e rapportarsi con l'autorità amministrativa per la gestione delle attività preliminari ed ordinarie riferite al rimborso del credito maturato, con riferimento in particolar modo alla corrispondenza e alla trasmissione della documentazione e/o delle informazioni necessarie fino al conseguimento della riscossione di detto credito.

4.4 ORGANI SOCIALI DI CONTROLLO

L'art. 25 dello Statuto prevede:

“Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale sono nominati dall'Assemblea che determina il compenso loro spettante.

La revisione legale dei conti della società è esercitata da un Revisore legale o da una società di revisione ove richiesta.

Se la società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato la revisione legale dei conti può essere esercitata dal Collegio Sindacale a condizione che sia integralmente costituito da Revisori Legali (art. 2409 bis C.C.).

L'incarico della revisione legale dei conti, sentito il Collegio Sindacale, è conferito per la durata dell'incarico di tre esercizi dall'Assemblea ordinaria dei soci la quale determinerà il corrispettivo; l'incarico scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.”.

Il Collegio sindacale è stato nominato con atto del 16/04/2025 con durata in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio 2027. Il Collegio sindacale è composto dai seguenti membri:

- Crisci Michele (Presidente),
- Chiara Rovoletto (Sindaco),

- Galafassi Giovanni (Sindaco),
- Laborante Ettore (Sindaco supplente),
- Francesca Falciglia (Sindaco supplente).

Durante l'assemblea ordinaria del 29 settembre 2022, è stato nominato come Revisore legale dei conti, ai sensi dell'art. 2477 c.c., la società EY S.p.A. (C.F. 00434000584), fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Tale incarico è stato rinnovato fino all'approvazione del bilancio 2027, come da delibera assembleare del 16.04.2025.

Si precisa che tale incarico ha per oggetto le seguenti attività:

- i. revisione legale del bilancio d'esercizio per le annualità di riferimento della Fashionart S.p.A., in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2409 bis del codice civile e dell'art. 14, c. 1, del D. Lgs. 39/2010;
- ii. verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. b) del D. Lgs. 39/2010;
- iii. verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio prevista dall'art. 14, c. 2, lett. e) del D. Lgs. 39/2010;
- iv. attività volte alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali in base all'art. 1, c. 5, primo periodo, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall'art. 1, c. 94, legge n. 244/2007.

4.5 ORGANIGRAMMA ORGANIZZAZIONE SOCIETARIA

SOCI

Chanel International B.V.
Andrea Rambaldi

REVISORE LEGALE DEI CONTI

EY S.p.A.

PRESIDENTE C.D.A.

Bruno André Jean Pavlovsky

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

Crisci Michele

Attualmente la Società ha come Soci Chanel International B.V. per il 60% e Andrea Rambaldi per il 40%.

4.6 RAPPORTI CON SOCIETÀ TERZE

Nel 2022, la Società ha ceduto il 10% di S.R. Real Estate S.r.l. ad Andrea Rambaldi: ad oggi la Società non detiene alcuna quota di società terze.


La Società ha estinto il finanziamento che era stato concesso alla S.R. Real Estate S.r.l.


5. Struttura aziendale


5.1 PERSONALE OCCUPATO NELLA SOCIETÀ


Il personale occupato dalla Società conta attualmente n. 68 dipendenti al 30.09.2024.


5.2 ORGANIGRAMMA ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
























Per un'analisi dettagliata delle mansioni relative a ciascun dipendente si rimanda ai mansionari predisposti e conservati dall'Ufficio Personale (all. 03).

6. Storia dell'Impresa

6.1 LA STORIA

La Società nasce da un'idea di Andrea Rambaldi che, dopo aver appreso il mestiere dai genitori, avvia la propria carriera collaborando con aziende del settore tessile, approfondendo le conoscenze nel campo chimico e nei processi industriali.

A seguito di un lavoro effettuato per la casa di moda Chanel, grazie all'originalità e alle proposte innovative, avviene la svolta e nel 2008 Fashionart s.r.l. prende l'avvio sul mercato.

L'azienda è specializzata nella ricerca e nello sviluppo di nuovi tessuti, nella produzione di capi, e prototipi di capi per sfilata da destinare ad aziende italiane ed estere del settore abbigliamento di lusso tra cui Chanel, Louis Vuitton, Cloè, Burberry e Valentino.

Dall'idea al prodotto finale, l'azienda affianca il committente lungo tutto il processo di produzione, grazie anche ad un team di professionisti specializzati che traduce il bozzetto dello stilista nel prototipo e, successivamente, nei capi di abbigliamento.

Durante la situazione emergenziale del 2020, causata dal dilagare della Sars-CoV-2, che ha comportato la penuria nel mercato italiano di diversi beni di prima necessità, tra cui mascherine, guanti, camici, etc., la Società ha deciso di far fronte attivamente alla crisi, riconvertendo almeno parzialmente la propria produzione. Invero, Fashionart S.r.l., dall'inizio dell'emergenza, ha cominciato a produrre camici, divise e altri indumenti da lavoro, con il codice ATECO 14.12.00. Tale produzione continuerà anche al termine dell'emergenza medesima.

Nel settembre 2022, per ragioni legate principalmente alle prospettive di sviluppo futuro dell'attività sociale e al previsto ampliamento della compagine societaria, la Società viene trasformata in Società per Azioni.

Sempre nel settembre 2022, il 60% delle azioni della Società sono state acquistate da Chanel International B.V., divenendone socio maggioritario.

6.2 POLITICA STRATEGICA D'IMPRESA E MODELLO 231 INTEGRATO

L'Organo Dirigente attesta che la politica d'impresa della Società è volta alla realizzazione dell'oggetto sociale mediante una gestione trasparente e corretta delle attività, ispirata ed attenta al rispetto di tutte le norme giuridiche vigenti, oltre che ai principi fondamentali di etica degli affari.

Una tale politica d'impresa, idonea a garantire un'immagine di serietà ed affidabilità della Società sul mercato nazionale ed internazionale, può essere realizzata solo attraverso una fattiva collaborazione di tutti i soggetti che operano all'interno della stessa e per suo conto, a partire dai soggetti di vertice, per arrivare a ciascun dipendente, prestatore di lavoro e collaboratore esterno.

L'Organo Dirigente intende pertanto dotare la Società di un'organizzazione in grado di instaurare all'interno della propria struttura una solida "cultura" della legalità e della trasparenza, implementando sistemi di controllo sulla conformità dei comportamenti tenuti e di strumenti sanzionatori per imporre a ciascun soggetto di adeguarsi alla politica d'impresa.

L'Organo Dirigente intende altresì divulgare la propria politica, rendendo noto, all'interno ed all'esterno della Società, il fatto che la stessa condanna ogni comportamento, a qualsiasi fine posto in essere, che possa costituire violazione a norme di legge e regolamentari o comunque che possa porsi in conflitto con i principi di sana, corretta e trasparente gestione dell'attività.

L'Organo Dirigente ritiene inoltre che la gestione strategica dell'impresa non possa prescindere da un'organizzazione che vigili concretamente sui rischi della non corretta applicazione delle norme vigenti, soprattutto in un'ottica di prevenzione per i rischi che possono incidere sull'organizzazione della struttura societaria, sulla gestione nella legalità delle varie attività dirette alla realizzazione dell'oggetto sociale.

Il rischio reato è un fattore di grave pericolo non solo per i costi imprevisti, spesso assai elevati, ma in quanto causa di responsabilità per amministratori, dipendenti e spesso anche per i collaboratori tecnico-professionali sia sul piano economico-civile, sia sul più gravoso piano della responsabilità penale.

Sono note le conseguenze negative anche per l'impresa sia per la responsabilità civile solidale, sia per le conseguenze indirette dovute a procedimenti penali, sequestri ed altre misure cautelari, che in ogni caso comportano un danno all'immagine dell'impresa.

L'entrata in vigore del D.lgs. 231/01 ha poi mutato l'orizzonte, introducendo una nuova forma di responsabilità definita "amministrativa" che, pur presentandosi con numerosi connotati di sostanza e procedura penalistica, nella realtà giuridica è un "*tertium genus*", una vera e propria responsabilità diretta ed autonoma della Società per colpa di organizzazione. Quest'ultima infatti ne risponde con il proprio capitale sociale in aggiunta ed indipendentemente dalla responsabilità penale e/o civile dei propri soggetti apicali e dei soggetti sottoposti alla loro vigilanza per il reato presupposto che sia stato tentato o consumato.

In considerazione della previsione normativa, art. 45 D.lgs. 231/01, che fin dalla fase delle indagini preliminari permette al Pubblico Ministero di richiedere al Giudice per le Indagini Preliminari l'applicazione quale misura

cautelare di una delle sanzioni interdittive previste all'art. 9, si rende necessario valutare con attenzione le probabilità che nell'esercizio delle attività possano essere commessi reati presupposto inclusi nel D.lgs. 231/01, soprattutto dopo l'ingresso dei reati colposi connessi ad inosservanza delle norme sulla sicurezza del lavoro D.lgs. 81/08.

Appare opportuno provvedere alla salvaguardia della Società dalle ripercussioni che la medesima potrebbe subire dall'applicazione di misure cautelari interdittive nel caso di commissione dei reati presupposto, per le conseguenze gravi sulla prosecuzione dell'attività di impresa, senza dimenticare le responsabilità penali a carico delle persone fisiche che commettono il reato.

L'Organo Dirigente è a conoscenza che l'adozione del Modello 231 integrato non è un obbligo di legge per la Società, ma un "onere", essendo data facoltà all'Organo Dirigente stesso, quindi al soggetto di vertice che ne ha i poteri, di adottarlo e di darne attuazione secondo norma, per poterne trarre i molti effetti utili. Infatti, il Decreto legislativo nell'intenzione del legislatore delegato, come si evince dalla stessa Relazione Ministeriale, tende a costituire un "*monito*" indirizzato alla Società.

L'Organo Dirigente ritiene che tra i compiti propri dell'Amministratore Unico disciplinati dal Codice Civile rientri espressamente anche quello di valutare se dotare o meno la Società del Modello 231 integrato e quindi successivamente di procedere alla formalizzazione ed attuazione dei protocolli di prevenzione del Modello.

L'Organo Dirigente ritiene altresì essenziale dare applicazione alla normativa ed attuare il Modello di Organizzazione e Gestione integrato con l'art. 30 D.lgs. 81/08, con relativo programma di implementazione continua adeguato all'attualità dell'andamento e sviluppo delle attività dell'impresa, disponendo di attuare nel tempo le eventuali ulteriori integrazioni che dovessero rendersi necessarie a seguito di nuove disposizioni normative in materia o variazione dei rischi reato nell'impresa.

L'Organo Dirigente ha ritenuto il Modello 231 Integrato, il migliore strumento di Organizzazione e di Gestione nel quale formalizzare la propria politica d'impresa, perseguendo le finalità della massima informazione e formazione *ad hoc* di tutti i soggetti che operano per la Società ed altresì per curare i rapporti con i collaboratori esterni in un'ottica di "cultura" della legalità. Il Modello 231 Integrato è pertanto considerato uno strumento utile per poter controllare il rispetto di tale politica, assicurandone l'effettiva attuazione, anche attraverso la previsione di sanzioni per i comportamenti difforni rispetto ai protocolli per la prevenzione dei reati presupposto che costituisce l'obiettivo del Modello 231 Integrato.

6.3 POLITICA STRATEGICA IN TEMA DI TUTELA DEI LAVORATORI

L'Organo Dirigente ha ritenuto di integrare il Modello 231 con degli aspetti, mutuati dalle Convenzioni Internazionali sui diritti umani, riguardanti il lavoro infantile e minorile, la discriminazione, l'intimidazione e la coercizione.

Questi aspetti, se pur in parte già garantiti dal rispetto delle normative vigenti, meritano di essere formalizzati in politiche aziendali e protocolli atti a garantire che l'ambiente di lavoro sia rispettoso dei principi dell'etica, della legalità, dell'uguaglianza e della imparzialità.

Tali principi sono spiegati nel Codice Etico e di Comportamento adottato dalla Società in data 21/11/2016.

Non essendo tali aspetti previsti dal d.lgs. 231/2001, la politica aziendale e i protocolli non sono preceduti da analisi e valutazione del rischio, né da un processo decisionale, dato che la Società ad oggi informa già il proprio comportamento a quanto descritto nella politica aziendale e nei protocolli, essendo i medesimi la formalizzazione di una prassi consolidata.

7. Fonti normative

7.1 LE FONTI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ PENALE D'IMPRESA

- **Convenzione di Bruxelles 26/7/95**, sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea
- **Convenzione di Bruxelles 26/5/97**, sulla lotta alla corruzione di funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri
- **Convenzione OCSE del 17/12/97**, sulla lotta alla corruzione di Pubblici Ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali
- **Convenzione e Protocolli delle Nazioni Unite**, contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15/11/2000 ed il 31/05/2001, ratificati con Legge n. 146 del 2006
- **Convenzione delle Nazioni Unite**, contro la Corruzione Merida del 2003, ratificata con Legge n. 116 del 2009.
- **Convenzione del Consiglio d'Europa**, sulla criminalità informatica redatta a Budapest nel novembre 2006
- **Convenzione del Consiglio d'Europa**, sulla prevenzione del terrorismo firmata a Varsavia nel 2005
- **Foreign Corrupt Practices Act**, (di seguito "FCPA") del 1997 (con le successive modifiche apportate nel 1988 e nel 1998)
- **Bribery Act**, una legge anti-corruzione che si applica ad Enti e Società ("*commercial organizations*") inglesi operanti sia all'interno sia fuori dal Regno Unito e agli Enti e Società non inglesi che svolgono attività, o parte delle attività, nel Regno Unito.

7.2 LE FONTI NAZIONALI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ PENALE D'IMPRESA

- **L. 300/2000 art. 11**, (Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli Enti privi di personalità giuridica)
- **D.lgs. 231/2001**, Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni
- **Codice Civile Libro V Titolo V capo IV c.c.**, Delle Società
- **L. 409/2001**, Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro
- **D.lgs. 61/2002**, Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le Società commerciali, a norma dell'art. 11 della Legge 3 ottobre 2001 n. 366
- **D.lgs. 6/2003**, Riforma organica della disciplina delle Società di capitali e Società cooperative, in attuazione della Legge 3 ottobre 2001, n. 366
- **L. 7/2003**, Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno
- **L. 228/2003**, Misure contro la tratta di persone
- **D.lgs. 310/2004**, Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia

- **L. 62/2005**, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, Legge Comunitaria 2004
- **L. 38/2006**, Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet
- **L. 146/2006**, Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001
- **D.lgs. 152/2006 art. 137**, Tutela delle acque
- **D.lgs. 152/2006 art. 256, 258, 259 e 260**, Gestione dei rifiuti
- **D.lgs. 152/2006 art. 257**, Bonifica dei siti inquinati
- **D.lgs. 152/2006 art. 279**, Tutela dell'aria
- **L. 549/1993 e ss. mm. ii.**, Tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente
- **D.lgs. 231/2007**, Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione
- **D.lgs. n. 162 del 10 agosto 2007**, e ss. mm. ii. Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
- **L. 48/2008**, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno
- **D.lgs. 81/2008 art. 2 lett. dd)**, Definizione di “Modello di Organizzazione e di Gestione”
- **D.lgs. 81/2008 art. 300**, Modifiche al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
- **D.lgs. 81/2008 art. 30**, Modelli di Organizzazione e di Gestione
- **D.lgs. 81/2008 art. 16**, Delega di funzioni
- **L. 94/2009**, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica
- **L. 99/2009**, Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia
- **L. 116/2009**, Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale
- **L. 121/2011**, Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni
- **L. 183/2011**, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)
- **D.lgs. 109/2012**, Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- **L. 190/2012**, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione
- **DPR 27 gennaio 2012, n. 43**, Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra **L. 186/2014**, Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti

all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di Autoriciclaggio

- **L. 68/2015**, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente
- **L. 69/2015**, Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio
- **L. 38/2017**, rubricata “Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato”
- **L. 161/2017**, Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega la governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate
- **L. 167/2017**, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017
- **L. 179/2017**, Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato
- **L. 3/2019**, Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici
- **D.L. 135/2018**, Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e la pubblica amministrazione”, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019 n. 12, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione
- **L. 39/2019**, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle manipolazioni sportive
- **D. Lgs. 75/2020**, Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale
- **D. Lgs. 184/2021** - attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti
- **D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24** - attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali c.d. “*Whistleblowing*”
- **L. 90/2024** - Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici
- **D.L. 92/2024** - Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia
- **L. 114/2024** - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.
- **D. Lgs. 141/2024** - Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.
- **L. 143/2024** - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.

- **DECRETO-LEGGE 11 ottobre 2024, n. 145** - Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.
- **L. 166/2024** - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano
- **D.L. 48/2025** - Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.
- **Legge 6 giugno 2025, n. 82**, recante "Modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali".
- **Linee guida Confindustria** approvate il 7 marzo 2002 ed aggiornate a marzo 2014
- **Sentenze ed ordinanze della magistratura pubblicate.**